



**Scuola superiore
dell'economia e delle finanze
"Ezio Vanoni"**

MASTER "EZIO VANONI" – III EDIZIONE, MILANO

TESI

*Reddito liquido e reddito d'impresa: conflitto di imputazione e prova diabolica.
Possibili soluzioni*

ESTENSORE: dott. Stefano della Bella

RELATORE: dott. Ilario Scafati

Anno accademico 2012/2013

Indice

	INTRODUZIONE	pag.4
	QUANDO	
1.	CONTESTO DI RIFERIMENTO	pag.5
	a) Contesto economico di riferimento	pag.5
	b) Dimensioni e caratteristiche attuali dell'evasione fiscale	
	c) La vera ricchezza del sistema economico: il patrimonio umano e imprenditoriale	pag.6
	d) Evasione di sopravvivenza	pag.6
	e) Premessa personale ed introduttiva	pag.6
	CHI	
2.	L'AGENZIA DELLE ENTRATE	pag.7
	a. <i>I poteri dell'Agenzia delle Entrate</i>	pag.8
	COSA	
3.	IL REDDITO	pag.9
	CRITERI PROBLEMATICI	pag.14
	A. <i>Determinazione del reddito con criteri forfetari e/o speciali.</i>	pag.14
	B. <i>Determinazione reddito d'impresa secondo il criterio di competenza</i>	pag.18
	C. <i>Tassazione separata del reddito personale e tassazione sostitutiva dell'imposta personale</i>	pag.20
	D. <i>Deroghe ai principi di cassa e competenza</i>	pag.22
	E. <i>Problematiche tipiche del reddito complessivo imponibile</i>	pag.23
	F. <i>Problematiche relative alle disponibilità per il pagamento delle imposte</i>	pag.24
	COME	
	A. <i>Redditometro</i>	pag.24
	B. <i>Accertamenti bancari ex artt.32, primo comma, n.7 DPR 600/73 e 51, primo comma, n.7 DPR 633/721</i>	pag.29

¹ [http://rivista.ssef.it/site.php?page=20071002151012425;](http://rivista.ssef.it/site.php?page=20071002151012425)

PERCHE'

- 1. Dall'accertamento analitico all'accertamento induttivo pag.32**

SOLUZIONE

- A. LE DIVERSE FATTISPECIE DI REDDITO pag.34**
- I. Il reddito prodotto pag.34*
 - II. Il reddito entrata pag.36*
 - III. Il reddito consumo pag.38*
- B. IL REDDITO MONETARIO pag.39**

INTRODUZIONE

La tesi del presente elaborato è che è necessario un nuovo approccio fiscale che è la soluzione all'ormai storico conflitto tra reddito d'impresa autodichiarato e reddito liquido accertato.

I livelli ed i modi di tassare devono servire il sistema economico e non asservirlo. Viviamo in una economia di mercato.

La prima regola dello stesso è che lo Stato deve intervenire il minimo possibile, infatti, il mercato si autoregolamenta e trova l'equilibrio.

Lo Stato dovrebbe limitarsi a generare un ambiente sano e creare quelle condizioni serene nel quale l'attività economica possa prosperare.

Nel caso di evidenti brutte pieghe, intervenire per porre rimedio e nuovamente uscirne.

Il fisco nazionale è a pieno titolo intervento dello stato nell'economia di mercato.

Questo intervento, se non per garantire i servizi minimi necessari agli operatori del sistema economico, distorce il mercato e omogeneizza le scelte imprenditoriali verso il pagamento delle imposte.

L'imprenditore non è più libero di fare la scelta migliore, di allocare a piacimento le risorse a disposizione della sua azienda. Deve mettere il proprio guizzo e la propria impresa a servizio delle esigenze bulimiche di un apparato statale ormai insostenibile.

Lo Stato deve arretrare, diminuendo la pressione fiscale e facilitando lo sviluppo economico.

Lasciare scegliere, facilitando chi sa scegliere al meglio ed è in grado di produrre ricchezza.

Lavorare sulle basi imponibili e sullo sviluppo (PIL) e ridurre le aliquote e la pressione fiscale.

Senza questo, non c'è futuro.

Per dimostrare ciò ho, inteso seguire lo schema del QUANDO, CHI, COSA, COME e PERCHE'. Una volta terminato l'analisi, proporrò una SOLUZIONE.

QUANDO

“ora o mai più”

1) CONTESTO

a) Contesto economico di riferimento

“Una delle principali determinanti dell'attuale recessione, iniziata nella seconda metà del 2011, è la caduta del reddito disponibile, che ha determinato una profonda contrazione dei consumi delle famiglie. Nel 2012, infatti, in presenza di una flessione del prodotto interno lordo reale del 2,4 per cento, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito del 4,8 per cento. Si tratta di una caduta di intensità eccezionale e che giunge dopo un quadriennio caratterizzato da un continuo declino (nel 2011 il reddito reale era inferiore di circa il 5 per cento rispetto a quello del 2007, ultimo anno in cui aveva presentato una dinamica positiva) (Tavola 1.4). Alla riduzione del reddito disponibile delle famiglie hanno contribuito soprattutto la forte contrazione del reddito da attività imprenditoriale e l'inasprimento del prelievo fiscale. I redditi da lavoro sono rimasti pressoché stabili in termini nominali, subendo comunque la perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione. In particolare, gli ordini e la domanda sono giudicati ancora insoddisfacenti dalla maggioranza degli imprenditori della manifattura e dei servizi, mentre le attese sull'economia restano ancora depresse”².

b) Dimensioni e caratteristiche attuali dell'evasione fiscale

“Ribadendo l'esigenza di conciliare i due tradizionali obiettivi di assicurare l'equilibrio dei conti pubblici e di porre le premesse per la ripresa, la Corte non ha sottovalutato le difficoltà di un percorso la cui praticabilità dipende in larga parte dall'assetto e dalla manovrabilità della leva fiscale. Al riguardo, il sistema che si offre denota una serie di problematiche che appaiono peculiari della realtà del nostro paese: un livello di pressione fiscale fra i più elevati; una distribuzione del carico tributario che premia il capitale e i consumi rispetto al fattore lavoro; un'imposta sui redditi personali a base imponibile ristretta e segnata da un sostenuto grado di progressività; una tassazione delle imprese nominalmente elevata condizionata

² ISTAT, Rapporto Annuale 2013, “La situazione del paese”.

*dall'erosione della base imponibile e dalla difficoltà di interventi risolutivi sull'Irap; un prelievo di competenza degli enti decentrati che può comportare significative modificazioni nell'impianto distributivo riconducibile alle imposte centrali. Ma le peculiarità del sistema tributario italiano risultano ancora più marcate ove si tenga conto della variabile "evasione fiscale": un fenomeno dai contorni indefiniti, variamente articolato nella distribuzione territoriale e settoriale"*³.

c) La vera ricchezza del sistema economico: il patrimonio umano e imprenditoriale

*"Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la sete di denaro. Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi, costituiscono una molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritrarre spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente con altri impieghi"*⁴.

d) Evasione di sopravvivenza

*"Senza voler strizzare l'occhio a nessuno e senza ambiguità nel voler contrastare l'evasione, ci sono ragioni profonde che spingono molti soggetti verso comportamenti di cui farebbero a meno" e "esiste una connessione stretta tra pressione fiscale, spesa ed evasione"*⁵.

e) Premessa personale ed introduttiva

Il paese, così come i cittadini che lo compongono sono in stato di necessità e la legislazione d'emergenza è diventata la norma.

Lo stato di diritto è in grave pericolo.

La necessità ha superato i principi, prima, e il diritto, poi.

Il mancato sviluppo ed aggiornamento dell'assetto istituzionale e la non più attualità dei riti politici, dell'iter bicamerale delle norme, hanno costretto, credo loro malgrado,

³ Corte dei Conti, "Considerazioni in merito alle strategie e agli strumenti per il contrasto dell'evasione fiscale" – Roma, Palazzo Montecitorio 19 giugno 2013.

⁴ Luigi Einaudi.

⁵ Stefano Fassina, Viceministro dell'Economia e delle Finanze, governo Letta.

altri poteri costituzionali a mettere una pezza. I giudici ormai, tramite le sentenze, sostituiscono l'incerto legislatore e danno indirizzi alla vita economica che, non entra nel merito ma, ha bisogno di regole.

La Cassazione, come un nonna, educa in assenza dei genitori.

Troppo spesso colpevolmente, con qualche complesso di non essere all'altezza, il parlamento ingannato ed inebriato dal voto, assecondato da una legge elettorale non degna dell'istituto del mandato e della rappresentanza, come Dalia, taglia, mentre dorme, e si spera ancora a lungo, i capelli a Sansone.

La nostra meravigliosa manifattura, nana ma leader mondiale, il know-how e lo spirito di sacrificio della maggioranza degli onesti lavoratori ed imprenditori italiani sono quotidianamente frustrati da un ambiente che difetta di infrastrutture fisiche e telematiche, ed eccede in burocrazia ed imposte.

Il Parlamento, frequentato da comici e pregiudicati, ormai non più lucido ed assente e con scarsa autostima esercita senza scrupolo la facoltà di delega abdicando le proprie costituzionali prerogative e limitandosi, troppo spesso, alla costruzione della cornice.

Ma il quadro è dipinto da chi la legittimazione popolare non l'ha avuta e non ne ha bisogno per continuare a dipingere a piacimento.

Pur non potendo essere argomenti esaustivi - sicuramente non il tema della presente tesi, tuttavia constatato quotidianamente sul campo e fatto digerire ai miei clienti/contribuenti, ma posti alla base e premessi all'odierno elaborato - aiutano, facilitano, giustificano e impongono la necessaria ricerca della rivoluzione fiscale copernicana oramai ineludibile.

CHI

“quando il cane morde, il padrone deve intervenire seriamente”

2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate è operativa dal 1° gennaio 2001 e la sua istituzione ha segnato l'avvio di un processo di cambiamento e di trasformazione dell'Amministrazione finanziaria, ispirato ai principi di trasparenza e di semplificazione.

La “missione” istituzionale dell’Agenzia delle Entrate è quella di “assicurare il massimo livello di adesione spontanea agli obblighi fiscali”. L’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali si propone i seguenti obiettivi:

- semplificare i rapporti con i contribuenti;
- migliorare i servizi di assistenza ed informazione;
- potenziare l’azione di contrasto all’evasione;
- ricercare la massima efficienza anche attraverso modelli innovativi di organizzazione e pianificazione.

a. I poteri dell’Agenzia delle Entrate

La fonte normativa dei poteri di controllo dei funzionari dell’Amministrazione Finanziaria, che non è contenuta in un testo organico, premessa e conosciuta la Legge 7 gennaio 1929, n.4, per le imposte dirette dagli articoli da 31 a 43 e 70, del DPR 29 settembre 1973, n.600, per l’IVA dagli articoli da 51 a 66 e 75, del DPR 26 ottobre 1972, n.633.

A tema degli articoli 31 del 600/73 e 51 del 633/73 gli uffici hanno il potere di controllare le dichiarazioni dei contribuenti e riscuotere i versamenti omessi, accertare e riscuotere le imposte e le maggiori imposte dovute, vigilare sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli obblighi stabiliti dalle singole leggi fiscali, provvedere alla irrogazione delle sanzioni amministrative e alla presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria competente nel caso di violazioni costituenti reato.

L’attività di indagine dell’Amministrazione finanziaria si realizza, quindi, tramite l’esercizio di specifici poteri istruttori, capaci di incidere anche su posizioni giuridiche soggettive costituzionalmente rilevanti.

Viepiù, gli artt.30 e 31 della Legge 7 gennaio 1929 affida compiti di polizia tributaria ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate (recte, funzionari e agenti dell’Amministrazione) disponendo che, art.30: "*L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato spetta:*

- 1) agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria;*
- 2) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ordinaria".*

Nel concetto di polizia tributaria non rientra solo la Guardia di finanza, infatti il successivo articolo 31 afferma che "*qualora una legge finanziaria attribuisca*

l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'Amministrazione, questi funzionari ed agenti acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente agenti della polizia tributaria. A cura dell'Amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento". Peraltro, secondo le disposizioni contenute all'articolo 57 del Codice di procedura penale, si devono considerare ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni a esse conferite dalle leggi o dai regolamenti, tutte le persone incaricate di ricercare e accertare determinate specie di reati.

COSA

“il reddito è come le due povere figlie vergini di Lot”

3. IL REDDITO

In economia il **reddito** può essere definito come un flusso di ricchezza durante un periodo di tempo. Rappresenta in pratica il divenire di componenti economici attribuito ad un dato periodo di tempo.

Il reddito è quindi una variabile di flusso, in quanto legata ad un preciso orizzonte temporale senza il quale non avrebbe senso.

Al reddito viene contrapposto il concetto di patrimonio che esprime in termini monetari la ricchezza in un dato istante: si usa dire pertanto che il reddito è *flusso*, mentre il patrimonio è *stock*.

Si potrebbe sostenere che il reddito è il flusso che giustifica la differenza tra due patrimoni, proprio come avviene nella determinazione civilistica del risultato d'esercizio: l'utile o la perdita giustifica la differenza quantitativa di due stati patrimoniali.

Ai fini della determinazione del reddito fiscale, potrebbero essere utilizzate entrambe le grandezze, è indifferente.

Tuttavia, l'utile d'esercizio poco ci dice sulla liquidità dello stesso, e quindi sulla capacità dello stesso di far fronte alla pretesa liquida dell'erario; viceversa il reddito determinato quale differenze tra due grandezze stock, permetterebbe l'analisi qualitativa del reddito, circa il suo grado di liquidità.

Un sistema che tassa il reddito economico è un sistema che penalizza l'impresa e incide la capacità dell'imprenditore di allocare al meglio le risorse.

Quando un imprenditore con utile significativo ma di scarso valore monetario (rimanenze o crediti da incassare) invece di poter investire nel processo produttivo le risorse a disposizione deve, allo stesso, sottrarle per pagare le imposte, significa che il sistema nel quale intraprende, nonché l'ambiente fiscale, sono di ostacolo alla libera iniziativa ed alla concorrenza perché obbligano gli imprenditori alla stessa scelta, pagare le imposte. Viepiù, tale sistema frena l'espansione economica che viene frustrata dall'allocazione delle eventuali disponibilità verso l'immediata contribuzione alla spesa pubblica piuttosto che nell'impresa capace di creare ricchezza e maggiori, anche se temporalmente successive, imposte stesse.

a. classificazione dei redditi

L'art.6, comma 1, DPR 22/12/1986, n.917 recita: *"I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:*

- a) redditi fondiari;*
- b) redditi di capitale;*
- c) redditi di lavoro dipendente;*
- d) redditi di lavoro autonomo;*
- e) redditi d'impresa;*
- f) redditi diversi"*

b. criteri di imputazione del reddito

I criteri di imputazione del reddito sono due: la cassa finanziaria e la competenza economica.

Si parla di criterio di cassa quando vengono considerati tutti quei fenomeni numerari che avvengono materialmente nel periodo, solitamente annuale, preso a riferimento; si parla, viceversa, di criterio di competenza quando si considerano le operazioni che sono da ricondurre a quel periodo, anche se la traduzione in termini numerari non è avvenuta.

I bilanci delle aziende a costi, ricavi ed altre manifestazioni del conto economico obbediscono al criterio di competenza.

Dal punto di vista fiscale il reddito d'impresa è individuato e tassato in base al bilancio, quindi con il criterio di competenza; diversamente il reddito di lavoro dipendente o

assimilato ed il reddito di lavoro autonomo sono individuati e tassati con il criterio di cassa.

Analizziamo i redditi tassati in Italia e il criterio di tassazione cui sono sottoposti dal legislatore.

Redditi tassati per competenza;

- Redditi fondiari

Art.26, comma 1, DPR 917/1986: *“i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla loro percezione a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili [...] I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare”*.

- Redditi di capitale

Art.45, comma 2, TUIR: *“Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto, se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”* – **deroga al principio di cassa generale dei Redditi di Capitale**

Art.46, commi 1 e 2, TUIR: *“Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b) (ndr, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) dai loro soci o partecipanti si considerano data a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.*

Le disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati” – *presunzione di dazione a mutuo* – *presunzione di percezione degli interessi* – **deroga al principio di cassa generale dei Redditi di Capitale**

- Redditi di lavoro dipendente

Art.51, comma 8-bis, TUIR: “in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definiti annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art.4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.317, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n.398”.

- Reddito di lavoro autonomo

Art.54, comma 8-bis), DPR 22/12/1986, n.917: “[...] la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 delle legge 26 febbraio 1987, n.49”.

- Reddito d'impresa

Art.56, DPR 917/86: “Il reddito d'impresa è determinato secondo la disposizione della sezione I del capo II del titolo II (ndr, determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, artt. Da 81 a 116 TUIR), salvo quanto stabilito nel presente capo (ndr, imposte sul reddito delle persone fisiche, Capo VI redditi d'impresa, art.56). Le disposizioni della predetta sezione I e del capo VI del titolo II, relative alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice”.

Art.81, Reddito Complessivo e principio di attrazione, così come il comma 3 dell'art.6 TUIR per le snc e sas;

Art.83, Determinazione del reddito complessivo, DPR 22/12/1986, n.917: “il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio (ndr, civilistico) chiuso nel periodo d'imposta (ndr, solare e fiscale), le variazioni in aumento ed in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione (ndr, principio di derivazione che governa l'intera disciplina del reddito d'impresa: la determinazione del reddito complessivo d'impresa prende le mosse dal bilancio di

esercizio)”. Derivando la determinazione del reddito complessivo d’impresa dal risultato proveniente dal Bilancio di esercizio, e presidiando la competenza economica il bilancio di esercizio, transitivamente la competenza economica presidia la determinazione del reddito complessivo d’impresa. Conseguentemente, la competenza economica presidia il reddito delle persone fisiche socie di società di persone e di società di capitali trasparenti.

Redditi tassati per cassa

- Reddito di capitale

Art.45, comma 1, TUIR: *“Il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”*.

Art.47, comma 1, TUIR utili distribuiti – remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione – utili provenienti da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

- Redditi di lavoro dipendente;

art.51, comma 1, DPR 917/86: *“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”*.

- Redditi di lavoro autonomo;

Art.54, DPR 22/12/1986, n.917: *“Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che corrisponde”*.

- Redditi diversi

Art.67, TUIR: *“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti (ndr, principio di cassa) nell’esercizio di arti e professioni o di*

imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoro dipendente [...]”. I redditi diversi sono imponibili al momento della percezione del corrispettivo e limitatamente alla parte effettivamente incassata.

Ciò detto, i canoni dell’Erario al soldo della Cassa dello Stato, come descritti, si dimostrano inadeguati contro i numerosi, seppur speciali, valorosi della partita IVA che:

- A. determinano il reddito con criteri forfetari e/o speciali;
- B. determinano il reddito d’impresa in ossequio al criterio di competenza;
- C. non dichiarano redditi tassati separatamente e/o con imposta sostitutiva dell’IRPEF;
- D. applicano le deroghe previste dalla Legge ai criteri di cassa e competenza.

CRITERI PROBLEMATICI

A. Determinazione del reddito con criteri forfetari e/o speciali.

Prioritariamente, pare corretto elencare e trattare, brevemente, le caratteristiche dei singoli regimi forfetari e/o speciali di determinazione del reddito, solo secondariamente l’inconsistenza della selezione del contribuente e l’errata imposizione in capo allo stesso del reddito accertato.

Senza alcuna pretesa di elencazione esaustiva, ma solo a titolo meramente esemplificativo e per quanto conosciuto dal sottoscritto:

- Redditi fondiari

Il possesso da parte di persone fisiche di immobili situati in Italia dà origine a redditi fondiari forfetari a meno che, non si tratti di immobili completamente strumentali all’esercizio di impresa o di arti e professioni.

Solitamente detti redditi vengono determinati con un sistema forfetario basato sulle tariffe di estimo moltiplicate per la consistenza dell’immobile (mq, mc o vani) e concorrono alla formazione del reddito complessivo del titolare per competenza **“indipendentemente dalla loro percezione”**, art.26 TUIR.

- Redditi derivanti dall’utilizzazione di opere dell’ingegno

Tali redditi sono quelli derivanti dall'utilizzazione di brevetti industriali e dei processi, delle formule o delle informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, dei disegni, dei modelli ornamentali di utilità, degli articoli per giornali e riviste ed dei software.

Se conseguito nell'esercizio di un'impresa commerciale, vanno a formare il reddito d'impresa complessivo. Se il reddito è conseguito dall'autore/inventore, non nell'esercizio di attività commerciale, è reddito assimilato a quello di lavoro autonomo, lettera b), comma 2, art.53 TUIR; viceversa, se il reddito è conseguito non dall'inventore/autore ma da un soggetto diverso che ha acquisito il diritto allo sfruttamento a titolo oneroso, tale reddito è da considerarsi quale reddito diverso, **imponibile forfettariamente per cassa al 75%**, ridotto di un importo pari al 25% degli stessi, a titolo di deduzione forfetaria delle spese, lettera g), comma 1, art.67 TUIR.

- Redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti

I Segretari comunali che svolgono l'attività di levata di protesti cambiari conseguono un reddito assimilato a quello di lavoro autonomo imponibile nella misura dell'85% dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta.

- Redditi derivanti attività di autotrasporto per conto di terzi

Per i soggetti autorizzati all'autotrasporto di merci per conto terzi – compresi i concessionari di autoservizi di linea o titolari di licenze per il trasporto di persone, gli esercenti attività di locazione di autoveicoli e i titolari di scuole-guida - sono previste regole particolari per la deduzione delle spese di manutenzione degli automezzi, nonché una deduzione forfetaria[16] per le spese non documentate – ad esempio le imprese di autotrasporto possono dedurre, per le spese sostenute dai dipendenti in trasferta, un importo forfetario di 59,65 Euro al giorno (95,80 Euro per trasferte all'estero) al netto delle spese di viaggio e trasporto, in alternativa alla deduzione analitica.

- Redditi derivanti da attività agricole

Per le attività agricole connesse, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15%.

La determinazione forfetaria si applica anche in relazione ai prodotti agricoli acquisiti presso terzi, purché non prevalenti rispetto ai prodotti propri.

Inoltre le attività di trasformazione rientranti nel regime forfetario sono solo quelle che implicano la trasformazione in prodotti diversi da quelli riportati nel DM 19 marzo 2004

- Redditi derivanti da attività di agriturismo

L'attività agrituristica, secondo quanto previsto dalla Legge 20.2.2006, n.96, comprende le attività di ricezione ed ospitalità esercitate da imprenditori agricoli, anche in forma di società di persone o di capitali, oppure associati tra loro, mediante l'utilizzo della propria azienda.

Da un punto fiscale, l'attività agrituristica ha natura commerciale; tuttavia, le attività agricole proprie devono avere natura prevalente rispetto a quelle agrituristiche.

Gli imprenditori agricoli, tranne quelli soggetti ad IRES, che svolgono attività di agriturismo possono usufruire di un regime forfetario di determinazione del reddito di impresa, salvo contraria opzione.

Il reddito viene determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'IVA, la percentuale di redditività del 25%. Non sono deducibili le spese e i componenti negativi registrati ed inerenti l'attività.

- Redditi derivanti dall'allevamento

Il reddito derivante dall'allevamento di animali su terreni agricoli si considera compreso nel reddito agrario, determinato su base catastale rivalutata, quando gli animali sono nutriti con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno agricolo posseduto dall'impresa agricola. Con decreto ministeriale (valido per un biennio) devono essere fissate le unità foraggere (cioè la quantità di mangimi) producibili dai terreni in base alla loro fascia produttiva e le unità foraggere necessarie per nutrire i capi di ciascuna specie di animali allevabili.

Dal confronto fra le unità foraggere producibili e quelle occorrenti per ciascun capo allevabile, è possibile calcolare se il reddito dei capi allevati rientra nel normale reddito agrario del terreno o se eccede tale limite ed assume rilevanza quale reddito d'impresa allevatrice.

- Redditi derivanti da cessioni di metalli preziosi.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetario, rientrano nei redditi diversi. Per il calcolo della plusvalenza si applicano le stesse regole previste per le partecipazioni non qualificate, ovvero, il regime della dichiarazione o anche, su opzione, il regime del risparmio amministrato o il regime del risparmio gestito; con le seguenti ulteriori precisazioni:

L'imposta sostitutiva pari al 12,5% deve essere corrisposta dal cedente mediante versamento diretto secondo le modalità e i termini stabiliti per il versamento delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi.

Ben si capisce quanto possa essere poco significativo, per contribuenti caratterizzati dal possesso di redditi determinati in modo forfetario o con criteri speciali, prima la selezione dello stesso mediante lo scostamento annuale di più del 20% del reddito dichiarato e secondariamente l'imponibilità in capo allo stesso del reddito accertato mediante *"nuovo redditometro"*. Quanto sarà difficile provare che lo scostamento dipenda da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta. Forse l'unica possibilità sarebbe quella di sostenere che lo scostamento tra reddito ricostruito ed i redditi dichiarati - e determinati con criteri forfetari - sia dettato da redditi legalmente esclusi dalla base imponibile. Dico forse perché mi è capitato venisse accertato mediante redditometro un imprenditore agricolo, il cui reddito catastale è inconsistente in dichiarazione e lo scostamento è subito accertabile. Mi e gli dissi *"anche accertassero un maggior reddito, lo stesso non può che derivare dall'esercizio dell'attività agricola e, pertanto, non imponibile perché dichiarabile e tassabile in funzione del reddito medio ordinario del terreno"*. Non è stato così, il maggior reddito accertato non ha natura e non viene attratto dall'attività principalmente svolta, né è determinata la sua natura. E' reddito imponibile e basta.

Altrettanto difficile, per il contribuente, sarà dimostrare, in tema di accertamento bancario, che per i versamenti si è tenuto conto degli stessi per la determinazione del reddito o che si è legittimamente non tenuto di quest'ultimi perché non riconducibili all'attività e, per i versamenti, indicare il beneficiario. Nella sostanza i doveri e le cautele tipiche delle contabilità analitiche e ordinarie vengono legittimamente meno perché semplificato ed alleggerito il regime. Addirittura, è

letteralmente impossibile provarlo; infatti, non potrò mai dimostrare di averne tenuto conto nella determinazione perché la base imponibile viene determinata forfaitariamente e non analiticamente; anche si arrivasse ad una interpretazione di buon senso e non letterale della norma, nei fatti è diabolico pretendere questo onere probatorio a distanza di anni da colui al quale non è mai stato chiesto di annotare e registrare questi dati, anzi tipicamente sollevato dalla Legge da questi incombenti.

B. Determinazione reddito d'impresa secondo il criterio di competenza

L'imprenditore individuale, così come i suoi collaboratori familiari, coniuge, parenti o affini che siano, così come i soci delle società commerciali di persone (quindi escludendo le ss) hanno dei problemi con il redditometro.

Primariamente, in queste fattispecie, abbiamo il problema del dichiarare un reddito non ancora prelevato e, quindi, mai speso, così facendo bruciandosi la franchigia da redditometro, o esporsi ad un sicuro invito a contraddire perché già prelevato in conto utile ancora da dichiarare. La confusione patrimoniale tipica delle società di persone, così come l'unico patrimonio dell'imprenditore individuale, permette e caratterizza queste forme d'impresa per la libertà della gestione monetaria e per la contingenza. Avverrà, pertanto, che si dichiarino, l'anno x, redditi mai prelevati e, più spesso, che si prelevino e spendano somme relative a redditi non ancora prodotti né dichiarati. Il fenomeno dei prelevamenti in conto utile, così come quello residuale del mancato prelevamento di utili già formati e dichiarati, distorce la capacità della selezione preliminare tipica dell'indagine mediante redditometro e cattura o esclude situazione che viceversa sarebbero di alcun significatività ovvero tipiche ed interessanti.

Tale problema di facile comprensione, per brevità, viene non rappresentato mediante esempi vista la sua intuitività, facilità e discorsività.

In secondo luogo, ma principalmente, il reddito d'impresa, tanto per le società di capitali, quanto per le società di persone e ditte individuali sottostà al principio della competenza. Proprio per competenza⁶, *“Non si possono imputare al conto economico*

⁶ Civilisticamente, il risultato economico di periodo deve essere quantificato nel rispetto del principio della competenza economica, in forza della cui applicazione i costi devono essere correlati ai ricavi, indipendentemente dal momento in cui si verifica l'incasso o il pagamento dei corrispettivi. L'individuazione dell'esatto momento di competenza non ha solo la funzione di stabilire quando i costi e i ricavi devono essere contabilizzati, ma anche quella di inserire o di eliminare dalle giacenze finali i beni acquistati o venduti. Infatti la contabilizzazione di un ricavo comporta l'esclusione dalle giacenze di magazzino dei beni oggetto della cessione e, correlativamente, la contabilizzazione di un costo implica la necessità di tenere conto dei beni acquistati in sede di valutazione delle rimanenze di fine esercizio.

costi o ricavi per i quali non siano stati conseguiti i relativi ricavi o sostenuti i correlativi costi” (primo corollario); “Si rinviando costi già sostenuti o ricavi già conseguiti al risultato economico dell'esercizio successivo, in quanto sia attendibile che, nel futuro esercizio, debbano essere conseguiti o sostenuti i correlativi costi o ricavi” (secondo corollario); “È necessario imputare al conto economico costi o ricavi che durante l'esercizio non si sono manifestati finanziariamente, qualora i correlativi ricavi o costi abbiano già avuto sostenimento o conseguimento” (terzo ed ultimo corollario).

Dal primo corollario discendono le rettifiche, dal secondo gli assestamenti, dal terzo le integrazioni.

Rettifiche, assestamenti ed integrazioni: rimanenze, ammortamenti, risconti, ratei, accantonamenti.

È incontestabile che una società commerciale di persone che acquista cento di merci ad un Euro cadauna, e vende solo 50 di queste a 2 Euro cadauna, otterrà a fine esercizio un reddito di 50 a fronte di alcuna disponibilità finanziaria. Viceversa, il secondo anno, quello nel quale non comprerà nulla e venderà le ultime 50 merci sempre a due Euro cadauna otterrà un utile civilistico di 50 Euro a fronte di disponibilità finanziarie per 100. Di conseguenza i soci dichiareranno redditi per 25 a fronte di possibilità di spesa di 50 che se impiegate in spese nell'anno daranno origine ad uno scostamento sufficientemente significativo a dare impulso all'iniziativa accertativa dell'Amministrazione Finanziaria. Infatti, nel primo anno, pur dichiarando 25 Euro ciascuno, non avendo disponibilità, i soci non hanno speso nulla. Tale reddito del primo anno, franchigia da accertamento, dovrebbe poter giustificare l'accertamento da redditometro del secondo esercizio. Sempre che la situazione sia così elementare da essere facilmente rappresentata. Ma non è così.

Per non parlare di sopravvenienze, mancati incassi o mancati pagamenti, capitalizzazione di costi di impianto e ampliamento ovvero quelle di ricerca e sviluppo, acconti dati e ricevuti.

Nell'esempio che precede nel secondo anno, le 50 merci da due Euro ciascuna vendute non vengono incassate pur se fatturate per competenza. Il terzo e successivo anno, viceversa, le fatture vengono incassate ed i redditi dichiarati negli anni precedenti

Fiscalmente, il principio della competenza, come sancito dal citato art. 109, non è commutato sic et simpliciter dalla normativa civilistica e dalla dottrina ragionieristico - contabile, in quanto, ai fini fiscali, esso deve coesistere con i requisiti della certezza e dell'obiettiva determinabilità (cfr. ultimo periodo del primo comma dell'art. 109 citato).

diventano disponibili e spesi. Nessuna attività d'impresa viene svolta, nessun costo, nessun ricavo, reddito pari a 0. Idem, si attiverà l'accertamento da redditometro che chiederà al contribuente di giustificare la capacità di spesa di 100 dimostrabili esclusivamente con redditi esenti o assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Ovvero di plusvalenze rateizzate, perdite fiscali di esercizi precedenti, indeducibilità interessi passivi, ovvero indeducibilità parziale di costi, spese di manutenzione eccedenti il 5% del valore dei beni strumentali ad inizio anno, sanzioni ed imposte indeducibili, spese di rappresentanza e di vitto e alloggio, rivalutazione e rideterminazioni fiscali, deducibilità per cassa dei compensi amministratori, etc.

Tutte queste variazioni, dovute sotto il profilo civilistico e fiscale, determinano uno sfasamento significativo tra disponibilità finanziarie e redditi economico fiscali dichiarati per competenza. Il tipo di tassazione per cassa della distribuzione dei dividendi nelle srl, mitiga e assorbe moltissimi di queste differenze. La competenza fiscale e la tassazione per trasparenza nelle società di persone commerciali e l'imputazione del reddito all'imprenditore individuale, sia esso coadiuvato o meno, viceversa penalizzano il contribuente e lo paralizzano nelle scelte economiche imprenditoriali e nella scelta di vita quotidiana. **E ciò non è giusto.**

Il giusto sarebbe riallineare le potenzialità del redditometro allo stile/criterio impositivo dello Stato mediante la tassazione di un reddito liquido, di un reddito monetario.

C. Tassazione separata del reddito personale e tassazione sostitutiva dell'imposta personale.

Altrettanto bene si capisce quanto possa essere poco significativo, per contribuenti caratterizzati dal possesso di redditi tassati separatamente ovvero assoggettati ad imposta sostitutiva che non entrano a far parte del reddito complessivo la selezione dello stesso mediante lo scostamento annuale di più del 20% del reddito dichiarato e l'imponibilità in capo allo stesso del reddito accertato mediante "nuovo redditometro".

Prioritariamente, però, pare corretto elencare e trattare sommariamente le due fattispecie solo secondariamente, e congiuntamente, l'inconsistenza della selezione del contribuente e l'errata imposizione in capo allo stesso del reddito accertato.

Senza alcuna pretesa di elencazione esaustiva, ma solo a titolo meramente esemplificativo e, ancora, per quanto conosciuto:

- Redditi tassati mediante le imposte sostitutive.

Generalmente, i redditi soggetti ad imposta sostitutiva sono redditi previsti da norme speciali e temporanee, normalmente non ancora realizzati, per i quali l'Erario preferisce anticipare la tassazione mediante aliquote di favore (tipicamente e di sistema l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, tipicamente e speciale/temporanea l'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di quote di partecipazione e terreni).

Ovviamente, questi redditi non vanno a comporre il reddito complessivo della persona fisica e possono essere incassati/realizzati a distanza di tempo, generando, così, la doppia incapacità degli strumenti d'accertamento al loro monitoraggio e la segnalazione della posizione.

- Redditi tassati separatamente.

I redditi soggetti a tassazione separata sono redditi percepiti una tantum o, comunque, non periodicamente, che derivano, generalmente, da fatti economici a formazione pluriennale (tipicamente il TFR ovvero i redditi percepiti dall'erede per beni o attività del defunto)⁷.

Per tale motivo non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto percettore evitando un prelievo fiscale troppo oneroso. La tassazione separata costituisce, quindi, un correttivo al principio del reddito complessivo che è alla base della determinazione dell'imposta personale (IRPEF). Essendo essenzialmente destinata a temperare una iniqua imposizione, la sua applicazione, generalmente, non è obbligatoria ma facoltativa, dipende cioè dalla effettiva volontà del contribuente.

D. Deroghe ai principi di cassa e competenza

- Redditi di lavoro dipendente – determinazione forfetaria del reddito

Art.51, comma 8-bis, TUIR: *“in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definiti annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della*

⁷ Comma 3, art.7, lettera f), comma 1 art. 15 e art.17 TUIR.

previdenza sociale di cui all'art.4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.317, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n.398”.

- Reddito di lavoro dipendente – deroga al principio di competenza

L'art.51, primo comma del DPR 917/86 tratta il cosiddetto principio di cassa allargato, per mezzo del quale *“si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme ed i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”*. Tale disposizione normativa, che prende evidentemente atto che in molte aziende l'erogazione materiale delle retribuzioni avviene nei primi giorni del mese, fa sì che nella certificazione CUD il lavoratore troverà, se effettivamente corrisposti, i compensi e le annesse ritenute relativi all'annualità trascorsa nella misura intera. Pertanto, dichiaro nell'anno precedente ma sono a mia disposizione solo l'anno successivo e, pertanto, li spenderò solo nell'anno successivo: l'anno certificato ho reddito nominale più alto ma una minor capacità di spesa, viceversa, l'anno dopo avrò un reddito più basso, ma una maggiore capacità di spesa. *Ceteris paribus*, dovrebbe tutto sistemarsi il secondo anno

- Redditi di lavoro autonomo – eccezioni al principio di cassa

I redditi di lavoro autonomo vengono determinati secondo il criterio di cassa cui derogano i seguenti elementi negativi di reddito: accantonamento TFR, ammortamenti, leasing, nonché le spese di manutenzione eccedenti il 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili all'inizio del periodo, senza contare le limitazioni alla deduzione delle spese di rappresentanza, vitto e alloggio, canoni telematici e spese telefoniche e relative alle autovetture e costi conseguenti.

- Redditi di capitale – eccezioni al principio di cassa

Art.45, comma 2, TUIR: *“Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto, se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”*.

Art.46, commi 1 e 2, TUIR: *“Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b) (ndr, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto*

esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) dai loro soci o partecipanti si considerano data a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.

Le disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai loro associati” – presunzione di dazione a mutuo – presunzione di percezione degli interessi.

Senza voler considerare le

E. Problematiche tipiche del reddito complessivo imponibile

L'eterogeneità dei criteri di determinazione delle singole categorie di reddito riflette sia vincoli di ordine amministrativo sia vincoli di politica economica (riguardanti, in particolare, la difficoltà di tassare i redditi di capitale in un quadro di libertà di movimento dei capitali). Esistono poi difficoltà di accertamento di particolari redditi che portano all'applicazione della legge fiscale in modo certamente non omogeneo.

- i redditi fondiari sono determinati su base catastale;
- i redditi di capitale entrano in misura molto limitata nella base imponibile dell'IRPEF; i rendimenti delle più importanti forme di impiego del risparmio sono assoggettati ad imposte sostitutive con aliquote comprese fra l'11 e il 20%;
- ai redditi di lavoro dipendente non è riconosciuta la deducibilità delle spese di produzione;
- i redditi di lavoro autonomo sono tassati sulla base della differenza fra i ricavi e i costi sostenuti per la produzione del reddito;
- i redditi di impresa sono tassati sulla base delle risultanze di bilancio, con modalità assimilabili a quelle applicate alle società di capitali;
- i redditi diversi, costituiti sostanzialmente dalle plusvalenze connesse alla cessione di attività patrimoniali, rientrano limitatamente nella base imponibile dell'imposta sul reddito, operando in generale regimi sostitutivi.

F. Problematiche relative alle disponibilità per il pagamento delle imposte

Il nuovo redditometro, meglio lavora più insostenibile diventa. Infatti, intercettando le spese del contribuente ricostruisce il reddito potenziale dello stesso. Ma se le spese fanno il reddito, vuol dire che il reddito è stato speso e che il contribuente non ha i mezzi per pagare le imposte. A meno che abbia redditi sufficienti e sia educato al risparmio, comunque accertato, anche quest'ultimo, e penalizzato dallo strumento.

Ovviamente, hanno più reddito e possibilità, più che educazione al risparmio, le classi abbienti. A questo punto, penalizzati risultano i piccoli commercianti, gli artigiani ed i micro imprenditori, che non dichiarano né contrattano un reddito netto come i lavoratori dipendenti.

Mi spiego, se infatti un lavoratore dipendente riceve uno stipendio netto e può spendere solo quello, pur penalizzato dall'impossibilità di dedurre le spese necessarie al suo conseguimento, la sua capacità di spesa non potrà che coincidere con il reddito netto percepito. Prescindendo da ogni problematica relativa alla determinazione del reddito per competenza già evidenziata, banalizzando il discorso e trattando per semplicità la figura dell'imprenditore individuale viceversa la capacità di spesa di un imprenditore comprende anche gli oneri deducibili e dedotti e le imposte da pagare e l'IVA da versare. Così facendo, l'imprenditore, poco oculato, potrebbe subire un accertamento anche in relazione alle imposte da versare, che tutto sono fuorché reddito.

Idem l'accertamento bancario che, moltiplicando la base imponibile (versamenti e prelievi), assoggetta doppiamente i ricavi anziché singolarmente i redditi.

In entrambi i casi, l'imprenditore non ha le risorse finanziarie per far fronte alle imposte e deve indebitarsi per il pagamento delle stesse piuttosto che investire nella propria impresa.

COME

“tartassati presuntivamente”

A. Redditometro

Il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito, che consente al fisco italiano una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente, basata sulla capacità di spesa del medesimo. Qualora il reddito individuato risulti maggiore rispetto a quello dichiarato, l'amministrazione finanziaria sarà legittimata a emettere un avviso di accertamento, basato proprio su tale rideterminazione sintetica del reddito. La ratio è, in sostanza, che se il contribuente ha potuto permettersi certe spese, avrà dovuto pur finanziarle in un certo modo, che il fisco presume, qualora non diversamente giustificato, anche tramite contraddittori ed inviti a comparire, essere la percezione di redditi in nero.

“L’ordinamento tributario consente di rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti (o di ricostruire la posizione fiscale di quelli che hanno omesso la presentazione delle stesse), anche per effetto dell’acquisizione di elementi che risultino sintomatici di ricchezza e, quindi, di capacità contributiva, in quanto espressivi di disponibilità, spese o investimenti che, ove non coerenti con la posizione fiscale, possono condurre ad una sua modifica”⁸.

Vecchio Redditometro.

“La disponibilità di beni e servizi è valutata, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto secondo le modalità indicate nel presente decreto. Resta ferma la facoltà di fattori indicativi di capacità contributiva diversi si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi. La disposizione contenuta nel comma 1 non si applica per i beni e servizi relativi esclusivamente ad attività di impresa o all’esercizio di arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione”⁹.

Nuovo redditometro.

Come è risaputo, il redditometro è uno strumento per l’accertamento degli scostamenti significativi tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa dimostrata dal contribuente. Varie volte ed in diverse occasioni, i commercialisti italiani, per bocca del Presidente del Consiglio Nazionale, hanno promosso la riforma e l’utilizzo del redditometro come strumento principe nella lotta all’evasione. Sicuramente, volevano che venisse utilizzato questo metodo accertativo rinnovato, come altrettanto sicuramente non hanno granché partecipato al processo di formazione dello strumento, e si vede.

Tuttavia, maggiore è la significatività dello scostamento, maggiore sarà la presunzione che lo stesso possa derivare da evasione fiscale.

Per fortuna, anche se con valenza retroattiva, l’articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ha introdotto, poi, ma con valenza anche per il passato, cioè con decorrenza dal periodo d’imposta 2009, rilevanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico.

⁸ Cassazione, sentt. 5478 del 6 marzo 2009 e 22936 del 17 ottobre 2007.

⁹ DM 10 settembre 1992.

Dico per fortuna, perché l'accertamento sintetico precedente, il “*vecchio redditometro*” che ha concluso la sua valenza con il periodo d'imposta 2008, era tanto rozzo e grossolano quanto invadente e sorretto da presunzioni relative assolute difficili da vincere (tanto per fare un esempio un appartamento di 150 mq nella periferia di Rozzano aveva la stessa valenza presuntiva di capacità reddituale di un appartamento di stessa metratura in Via della Spiga a Milano, *sic!*. Capacità presuntiva media che finiva per premiare i maggiori evasori e tartassare i piccoli evasori ovvero gli onesti cittadini, appunto perché media).

Tuttavia. Il nuovo redditometro, prima, giustifica e, poi, sfrutta l'enorme mole d'informazioni possedute dall'Anagrafe Tributaria e la reintroduzione dell'elenco clienti e fornitori raffinato e calmierato, gratuitamente da noi professionisti, alle spese superiori i 3.500 Euro.

Col nuovo redditometro, le garanzie a favore del contribuente sono affievolite nell'ammontare dello scostamento minimo – da 25 a 20% - nel fatto che lo stesso si parametri al reddito dichiarato e non a quello accertato – come, invece, precedentemente consolidato in giurisprudenza - e nella ricorrenza dello stesso in un unico periodo d'imposta – prima, lo scostamento, doveva presentarsi per almeno un biennio. Viceversa, le garanzie risultano maggiorate nel fondamento dell'accertamento vista la preponderanza di elementi di fatto rispetto a quelli presuntivi nonché nel contraddittorio obbligatorio da introdurre prima o dopo l'accertamento “*L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*” – comma 7, art.38, DPR 600/1973.

Il “*nuovo redditometro*” si fonda sulla quantificazione dell'ammontare della spesa attribuibile al contribuente. Tale spesa viene ricostruita mediante l'utilizzo di:

- a) “*spese certe*”;
- b) “*spese per elementi certi*”;
- c) “*spese ISTAT*”;

d) quota di spesa, sostenuta nell'anno in esame, per l'acquisto di beni e servizi durevoli.

e) quota di risparmio dell'anno.

Per “*spese certe*” s'intendono, le spese di ammontare certo e riscontrabili tanto dal contribuente quanto dall'amministrazione finanziaria.

Per “*spese per elementi certi*” s'intendono i valori medi ISTAT, ovvero quelli stabiliti da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento, attribuibili ad elementi certi in possesso del contribuente.

Per “*spese ISTAT*” s'intendono le spese per beni e servizi di uso corrente medie e risultanti dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie.

Nella Circolare 24/E del 31 luglio 2013 ed in fase di selezione, l'Agenzia delle Entrate dice che terrà conto delle sole spese certe e per elementi certi. Infatti, qualora dette spese si scostino di oltre un quinto dal reddito dichiarato, sempre che il reddito della famiglia fiscale sia non sufficiente a giustificare lo scostamento, il contribuente sarà invitato a fornire chiarimenti.

Preliminare alla determinazione dello scostamento, prima, ed all'applicazione del nuovo redditometro dopo è la classificazione del contribuente per area geografica e tipo di famiglia che definisce il suo “*lifestage*”. Tale livello determinato considerando la famiglia fiscale emergente dal quadro FA, diversa da quella anagrafica, può essere corretto nel primo contraddittorio, in funzione delle informazioni e documenti forniti dal contribuente.

Eventualmente, la posizione indagata, qualora qualche familiare dichiari redditi capienti lo scostamento accertato, sarà espunta. Si spera, anche in quella sede, lo scostamento significativo e giustificativo l'accertamento sia quello derivante dal mero utilizzo di spese certe e per elementi certi e non anche dall'utilizzo delle spese ISTAT, della quota risparmio e degli investimenti dell'anno.

Viceversa, da un equivoco o da un'errata selezione del contribuente, addebitabile al metodo approssimativo utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria, deriverebbe un pregiudizio in capo al cittadino e, secondo l'adagio, “*oltre il danno, la beffa*”.

Concludendo, per quanto di interesse, pel “nuovo redditometro” la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che

tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (ad esempio, persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate che dichiarano parzialmente gli utili percepiti).

L'utilizzo del termine "*spese finanziate*" opera un'apertura verso l'indebitamento ovvero la donazione ovvero le liberalità indirette che tutelano la rappresentazione fedele della realtà e della effettiva capacità contributiva del cittadino, così come, ed è il tema in trattazione, verso tutti quegli elementi diversamente quantificati nella determinazione per competenza del reddito d'impresa (si pensi alle imprese individuali, coniugali e familiari ovvero alle società commerciali di persone) ovvero alle deroghe al criterio di cassa (ammortamenti per i professionisti) e quelli al criterio di competenza (principio di cassa allargato per i dipendenti e certificazione lavoro dipendente CUD) quelli che determinano il reddito in modo forfetario o con criteri speciali.

"L'attento esame preliminare della posizione fiscale dei contribuenti può, ad esempio, portare, in presenza di elementi dai quali si desume il conseguimento di maggiori redditi, ovvero di specifici redditi omessi riconducibili all'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, a privilegiare la rettifica analitica riferita alle singole categorie reddituali, tenuto conto, peraltro, che la determinazione analitica del reddito complessivo comporta il puntuale assoggettamento dei maggiori imponibili accertati a tutte le imposte dovute" Circolare 24/E del 31 luglio 2013, Agenzia delle Entrate, ovvero all'accertamento bancario, trattato nel prosieguo.

B. Accertamenti bancari ex artt.32, primo comma, n.7 DPR 600/73 e 51, primo comma, n.7 DPR 633/7210

Gli articoli 32, comma 1, n.2 del DPR 600 del 1973 (II.DD.) e 51 DPR 633 del 1972 (IVA) prevedono che gli importi accreditati sui conti correnti bancari possano essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti e, pertanto, considerati dal Fisco reddito, sempre che, il contribuente, non dimostri di averne tenuto conto ai fini della

10 <http://rivista.ssef.it/site.php?page=20071002151012425>;

determinazione del reddito stesso, o che le operazioni ad esse relative siano fiscalmente irrilevanti. Viceversa, in tema di prelevamenti, gli stessi si presumono ricavi. La norma permette di qualificare come ricavo il successivo prelievo della relativa provvista già considerato ricavo contabilmente ovvero come versamento, dai medesimi articoli, qualora il contribuente non dimostri la loro non rilevanza reddituale¹¹.

Mi si permetta la divagazione in termini dell'illogica presunzione relativa PRELEVAMENTO/REDDITO.

Vi sono, in dottrina, due sole interpretazioni della norma e tutte non soddisfano/rispettano l'art.53 della Costituzione. La prima, collega il prelevamento ad un ricavo pregresso, la seconda ad un ricavo futuro.

La prima, vista la possibilità di considerare ricavo anche il precedente versamento renderebbe la norma certamente abusiva perché duplicherebbe un elemento reddituale (la stessa ricchezza viene tassata due volte) e perché considera, doppiamente, reddito un ricavo che reddito non è, semmai è l'elemento positivo dal quale il reddito viene derivato.

La seconda, quella che collega il prelievo ad un futuro ricavo, considera il prelevamento come il mezzo necessario al conseguimento del ricavo futuro e tali mezzi, associati e nell'ambito di azienda e impresa, si chiamano costi. D'acchito, pare irragionevole considerare come ricavi i costi¹². Nello specifico, tale approccio renderebbe inconsistente la norma perché considerare il futuro ricavo quantitativamente pari all'odierno costo non genererebbe materia imponibile per

11 *"In conclusione, va ribadito che l'adozione da parte dell'Amministrazione finanziaria per sopperire alle inefficienze, vere o presunte che siano, delle suddette procedure di accertamento forfetizzate, a scapito del principio della tassazione della capacità contributiva dovrebbero costituire un momento di passaggio temporaneo. Invero, sono state individuate alternative idonee a ridare efficienza all'Amministrazione finanziaria e ad indurre anche i contribuenti minori a dichiarare redditi accettabili.*

Il riferimento va alle indagini finanziarie attualmente esperibili in modo globale.

Il problema della natura giuridica dell'accertamento induttivo, da determinarsi non solo in punto di diritto ma anche avendo riguardo all'effettivo utilizzo che si è fatto di tale strumento normativo, ricopre un'importanza non secondaria attese le conseguenze che può determinare sugli stessi risultati.

A conforto di questa esigenza, basti considerare che principi propri dell'accertamento induttivo, quali l'identificazione dei ricavi lordi con il reddito imponibile e l'indetraibilità assoluta sugli acquisti e sulle importazioni, non trovano corrispondenza con i canoni generali dell'ordinamento tributario, primo fra tutti quello della proporzionalità del tributo alla capacità contributiva", *Gli Studi di Settore*, Lido di Osta, Settembre 2009, pag.7, **Guardia di Finanza, Scuola di Polizia Tributaria, Saverio Capolupo e Tiziana Pandolfo.**

12 *"In ragione di queste differenze il legislatore, dopo aver specificato quali sono le categorie reddituali rilevanti, ha affermato l'autonomia dell'imputazione secondo i diversi principi per ciascuna prefissati.*

Questa diversità di principi, che diventa anche e necessariamente una diversità dei poteri esercitabili da parte dell'Amministrazione finanziaria, seppur giustificati uno schema procedurale autonomo, non consente, comunque, deroghe ai principi generali del nostro sistema impositivo, primo fra tutti quello della corrispondenza tra prelievo fiscale e capacità contributiva", *Gli Studi di Settore*, Lido di Osta, Settembre 2009, pag.1, **Guardia di Finanza, Scuola di Polizia Tributaria, Saverio Capolupo e Tiziana Pandolfo.**

reddito pari a zero. Viceversa, qualora la norma volesse tassare il ricavo al lordo dell'odierno prelevamento/costo, sarebbe incostituzionale come già chiarito dalla stessa Corte Costituzionale per violazione dell'art.53. In ultimo, potrebbe essere mal scritta la norma che invece di presumere il prelevamento originante un ricavo di ammontare più che proporzionale, a tutela del giusto ricarico, lo considera di pari ammontare; così fosse, norma mal scritta porta imponibile uguale a zero.

I movimenti nei conti correnti, da operazioni *“fuori conto*, da operazioni *“fuori mastrino”* si presumeranno ricavi, compensi e comunque elementi positivi.

L'Amministrazione Finanziaria potrà emettere l'avviso di accertamento senza essere obbligata in alcun modo a svolgere ulteriori indagini ma basandosi semplicemente ed esclusivamente sull'esame delle movimentazioni bancarie o finanziarie che hanno valenza di presunzione legale relativa.

Pertanto, è indispensabile per il contribuente che tutti i versamenti trovino giustificazione nei ricavi contabilizzati e/o dichiarati ovvero nel reddito lordo documentato.

Con riferimento ai prelevamenti, invece, è opportuno distinguere a seconda che il contribuente sia un dipendente, un pensionato o che si tratti, invece, di un imprenditore.

In proposito, i giudici di legittimità, con sentenza n.19692 del 2011, hanno affermato che il ragionamento presuntivo applicato rigorosamente dall'Ufficio, opererebbe solo ed esclusivamente con riferimento ai redditi d'impresa ed ai redditi di lavoro autonomo in quanto solo per tali categorie reddituali sarebbe ragionevole che una *“spesa faccia presumere attività occultate agli uffici”*. A confermare tale orientamento è intervenuta anche recente giurisprudenza di merito. La CTR Lombardia, infatti, con sentenza 26/50/2013 ha ritenuto illegittimo l'accertamento sulle indagini finanziarie a carico di un contribuente non titolare di partita IVA a meno che l'ufficio non abbia provato lo svolgimento di un'ulteriore attività che indichi la fonte dei presunti redditi diversi.

Dinanzi ad uno strumento istruttorio caratterizzato da una tale incisività, la possibilità di un contraddittorio preventivo è, per il contribuente, un utile strumento che, rispondendo anche ad esigenze di economia processuale, consente un esercizio anticipato del diritto di difesa, permettendo, allo stesso, di fornire, già in sede pre-contenziosa, la prova contraria, ed evitare, così, l'emissione di avvisi di accertamento

che potrebbero risultare immediatamente infondati alla luce delle prove di cui il contribuente può disporre.

Tale possibilità è comunque limitata per il contribuente.

Giurisprudenza di legittimità e di merito (si cita recente sentenza 17/38/12 della Commissione Tributaria Regionale di Roma) sono, infatti, concordi nel ritenere, quello dell'invito al contraddittorio preventivo una mera facoltà per l'Ufficio, e non un obbligo.

Secondo tale orientamento, infatti, l'attività di indagine dei dati, informazioni e notizie bancarie ha natura amministrativa e non è retta dal principio del contraddittorio; pertanto l'invito del contribuente per fornire chiarimenti rappresenta una facoltà discrezionale (non un obbligo) attribuita all'Amministrazione Finanziaria.

Ne discende, ovviamente, che l'avviso di accertamento emesso sulla base di movimentazioni bancarie senza un preventivo invito a comparire da parte dell'Agenzia o della Guardia di Finanza, è **perfettamente valido ed efficace**.

“Così è se vi pare” diceva quello.

- ***Inconsistenza della selezione del contribuente***

È del tutto ovvio, che un contribuente che determina il reddito con questi criteri, ovvero li tassa separatamente o con imposta sostitutiva, anche all'anno zero della sua attività e senza patrimonio, avrà possibilità di spesa differenti dal reddito determinato. Infatti, se è pur vero che il reddito così determinato tiene conto dell'esperienza maturata dal legislatore, della realtà statisticamente analizzata, ovvero del buon senso, è altrettanto vero che non sempre questi elementi di ponderazione trovano, poi, effettivo riscontro fattuale; in questo modo è facile che un contribuente dimostri capacità di spesa superiore al 20% del reddito dichiarato e da tale scostamento, poi, si generi l'invito al contraddittorio ed il successivo accertamento, magari con l'aggravante dell'inclusione delle spese ISTAT e degli incrementi patrimoniali.

- ***Errata imposizione in capo allo stesso del reddito accertato***

Ciò detto, quale significato impositivo potrebbe mai avere questo plus di reddito determinato in funzione della maggior capacità di spesa dimostrata quando la medesima norma lo esclude forfetariamente da imposizione? Quale significato

potrebbe avere, invece, il maggior reddito accertato quando lo stesso reddito è stato già assoggettato ad imposta sostitutiva ovvero separatamente tassato? Nessuna.

- **Meglio lavorano più insostenibili diventano.**

Infatti, intercettando le spese del contribuente ricostruisce il reddito potenziale dello stesso. Ma se le spese fanno il reddito, vuol dire che il reddito è stato speso e che il contribuente non ha i mezzi per pagare le imposte. A meno che abbia redditi sufficienti e sia educato al risparmio, sempre penalizzato dallo strumento. Ovviamente, hanno più reddito e possibilità, più che educazione al risparmio, le classi abbienti. A questo punto, penalizzati risultano i piccoli commercianti ed artigiani che non dichiarano ne contrattano un reddito netto come i lavori dipendenti, definitivamente ostacolando ed impedendo il rafforzamento e la crescita delle micro imprese in Italia.

Idem l'accertamento bancario, che moltiplicando la base imponibile assoggetta doppiamente i ricavi anziché singolarmente i redditi.

Dio ci scampi dall'accertamento bancario!

PERCHE'

“l'Erario ha intuito che non deve sbarrare la strada all'imprenditore e controllarlo ma deve camminargli, anzi corrergli a fianco”

1. Dall'accertamento analitico all'accertamento induttivo

L'abbandono dell'accertamento analitico a favore di procedure di tipo induttivo è iniziato coll'emanazione del DL 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 1985, n.17, e si è consacrato con gli articoli 62-ter e sexies del DL 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n.427 e con l'integrazione dell'art.39 DPR n.600/73.

Ci sono diverse ragioni per il progressivo abbandono, anche se non definitivo, dell'accertamento analitico tra i quali:

- il non più e sempre attuale assioma tra le scritture regolarmente tenute e la veridicità dei dati ivi contenuti.

Infatti, il bilancio di esercizio e le scritture contabili allo stesso serventi, da strumento informativo dell'imprenditore, quindi vero per conoscenze e necessità, si è prestato a differenti utilizzi ognuno dei quali chiede o implica diverse e nuove *“interpretazioni”*

dei medesimi dati. A tali interpretazioni, diverse volte, le esigenze informative dell'imprenditore si sono asservite e piegate.

- Il progressivo ampliamento della platea dei contribuenti.

Il fu sviluppo economico, l'attitudine imprenditoriale ed autonoma della gente italiana, l'affinamento ed il progressivo, anche se lento, snellimento delle procedure burocratiche ha portato all'intenso proliferare di partite IVA e di regimi contabili più o meno facilitati o forfetari. Tali semplificazioni contabili e crescita delle realtà economiche da controllare analiticamente ha dimostrato la criticità di mezzi dell'Amministrazione Finanziaria nel farvi fronte. Per tutta risposta, l'Erario ed il Legislatore hanno preferito investire, rivoluzionando, in risorse ed infrastrutture software ed utilizzare algoritmi sempre più sviluppati che fossero in grado di rappresentare una realtà economica, seppur presunta, almeno verosimile, la più verosimile, piuttosto che in risorse umane e lasciar tastare il polso dell'economia locale da uomini sul campo.

- Le sempre più pressanti esigenze di gettito dello Stato.

Lo sviluppo economico e la progressiva crescita delle entrate dello Stato hanno inebriato il sistema politico che andava perdendo e sperperando ingenti somme in investimenti, e consulenze relative, quando non bizzarri solo incompiuti, o a favore del WELFARE PER TUTTI, ovvero di categorie, più o meno meritevoli, oggi plurigarantite dal principio del diritto acquisito. In tempi di crescita si fa, l'attenzione dalla contabilità della cassa si perde facilmente, soprattutto quando chi la fa ci mette dentro le mani spesso.

In tempi di crescita economica il rapporto debito/PIL non è del tutto rappresentativo.

Infatti il denominatore è volubile e subisce sia la speculazione finanziaria che la globalizzazione, come le incapacità di chi manovra le leve. Così non si può dire della spesa pubblica, troppe volte intoccata ed intoccabile, che è, come i costi nelle imprese, troppo ingessata e necessità di riforme da sottoporre al vaglio di interessi di parte, del giudizio dei futuri elettori e all'iter parlamentare. Così una volta finita la crescita resta solo un grosso ed intoccabile numeratore ed un permaloso denominatore. Le casse dello stato diventano sempre più asciutte, ed il cittadino viene tartassato. Un pochino.

Un pochino di sangue da tutti e che le rape si adattino! Allora, a tavolino e secondo

esigenza, si tagliano deduzioni per allargare le basi imponibili e si utilizzano mezzi statistici/medi che alzano l'asticella per cluster omogenei di contribuenti, non solo per i controllati.

Quelli controllati, invece, poveri loro!

SOLUZIONE

“tassare il reddito monetario”

Con REDDITO MONETARIO intendo, tanto la variazione tra due grandezze stock di un periodo d'imposta, ricchezza monetaria finale meno ricchezza monetaria iniziale quantificabile come *“variazione del Patrimonio”* ma con accezione puramente monetaria, quanto **la sommatoria del “Risparmio corrente” delle “Plusvalenze nette” e delle “Donazioni nette”**.

Quanto è effettivamente ricco un uomo? È ricco per quanto può permettersi ovvero per quanto potrebbe permettersi? È ricco ora o quando potrà spendere il suo patrimonio?

È ricco per quanto può permettersi ora.

Pertanto, è imponibile il suo reddito per quanto può permettersi ora.

Preliminare al REDDITO MONETARIO, alla sua quantificazione e tassazione è necessario fare un breve excursus circa i differenti tipi di reddito presenti in dottrina:

A. LE DIVERSE FATTISPECIE DI REDDITO

I. Il reddito prodotto

L'adozione del **reddito prodotto** come base imponibile [De Viti De Marco 1934] implica che siano assoggettati a tassazione i corrispettivi della partecipazione a un'attività produttiva. In linea generale tutte le remunerazioni dei fattori produttivi dovrebbero essere assoggettate a imposta personale, facendo pertanto coincidere, per l'identità fondamentale di contabilità nazionale, la base imponibile dell'imposta sul reddito con il valore della produzione nazionale¹³.

¹³ Ricordiamo che il prodotto interno lordo corrisponde al valore della produzione totale di un paese in un certo periodo di tempo diminuito dei consumi intermedi; esso coincide con i redditi dei fattori di produzione localizzati in un certo paese (appartengano essi a residenti o a non residenti). Il reddito nazionale fa invece riferimento alle remunerazioni ottenute dai titolari dei fattori produttivi residenti in un paese, ovunque siano impiegati. Noi sappiamo che l'IRPEF si applica al reddito complessivo formato per i residenti da tutti i redditi posseduti (all'interno e all'esterno dello Stato) e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Il riferimento dell'imposta è dunque il prodotto nazionale per i residenti e il prodotto interno per i non residenti.

Nel reddito prodotto, la capacità contributiva di un soggetto è determinata, pertanto, unicamente dai redditi derivanti dall'utilizzo dei fattori produttivi terra (redditi fondiari), lavoro (da lavoro dipendente e da lavoro autonomo) e capitale (redditi d'impresa).

Nella definizione di reddito prodotto non rientrano le plusvalenze e minusvalenze da patrimonio liquidazione/monetizzazione del patrimonio, né le vincite e le rendite di capitale.

Facendo riferimento alla tabella 2.2, nello schema del reddito prodotto entrano nella base imponibile dell'imposta personale solo i redditi di capitale e di lavoro, mentre sono escluse donazioni e plusvalenze patrimoniali.

L'esenzione delle plusvalenze patrimoniali, propria di questo schema, è stata da molti considerata una violazione dei principi equitativi dell'imposizione: sembra infatti difficile sostenere che debbano essere considerati uguali davanti al fisco l'individuo *A* che percepisce solo un reddito di lavoro pari a 100 e l'individuo *B* che ha lo stesso reddito da lavoro, ma che ha ricavato plusvalenze patrimoniali (su terreni o azioni) pari a 1.000. Questa incongruità ha spinto alla ricerca di un diverso schema concettuale sul quale fondare l'imposta personale sul reddito, qual è, come vedremo, il reddito entrato. L'applicazione del **reddito prodotto** si è inoltre rivelata problematica in tutti i casi in cui esiste la possibilità di trasformare il reddito corrente, derivante dalla partecipazione all'attività produttiva (tassato), in una plusvalenza patrimoniale (non tassata). In una tipologia estremamente semplificata, si consideri il caso di un'impresa che non distribuisca dividendi, destinando ad accumulazione interna tutti i profitti. La conseguenza sarà un incremento del valore dell'impresa e delle quote rappresentative della proprietà in ragione dei profitti accumulati. Ne segue che l'eventuale cessione delle azioni porterebbe alla realizzazione di plusvalenze patrimoniali non tassate, anche se derivanti da redditi che avrebbero dovuto essere assoggettati a imposizione personale.

Si immagini, alternativamente, la distribuzione di azioni a un prezzo inferiore a quello effettivo (come avviene spesso per la remunerazione degli alti dirigenti negli Stati Uniti): anche in questo caso, in assenza di imposizione delle plusvalenze patrimoniali, non ci sarebbe tassazione.

I sistemi tributari che hanno adottato un'imposta personale di tipo reddito prodotto prevedono solitamente anche l'esistenza di un **imposta sulle successioni e sulle donazioni**.

Sul piano sistematico non sembra facile giustificare l'ulteriore tassazione di quella parte della materia imponibile che ha già scontato l'imposta nel momento della formazione del prodotto e della sua distribuzione, che è stata poi risparmiata e che infine è oggetto di trasferimento per successione e donazione: si può ragionevolmente affermare che ci troviamo di fronte a un caso di doppia tassazione del risparmio.

Nella letteratura più antica (sempre muovendoci all'interno dello schema del reddito prodotto) si trovano tuttavia vari tentativi di inquadramento dell'imposta sulle successioni.

Esiste in primo luogo un problema di tassazione di materia imponibile che in qualche modo può essere sfuggita alla tassazione (per fenomeni di accumulazione originaria o di elusione o di evasione dell'imposta): in questo senso l'introduzione di un'imposta sui trasferimenti di ricchezza avrebbe appunto il fine di integrare il funzionamento dell'imposta sul reddito intervenendo anche sulla distribuzione della ricchezza (certamente più concentrata di quanto non sia quella del reddito).

In secondo luogo, è sempre presente in questo contesto l'antica distinzione milliana fra fortune meritate e fortune immeritate, nelle quali rientrano tipicamente quelle ottenute per successione, che pertanto potrebbero costituire a buon motivo oggetto di tassazione autonoma e aggiuntiva rispetto all'imposta personale sul reddito.

Rimane il fatto che in tutti i sistemi tributari le imposte sulle successioni (e donazioni) svolgono o hanno svolto un ruolo estremamente limitato, sia per le ampie possibilità esistenti di elusione, sia per i criteri molto generosi con cui viene definita la base imponibile (con riferimento in particolare alle imprese familiari), sia infine per evitare fenomeni di doppia tassazione soprattutto nella trasmissione ereditaria per via diretta. In Italia nel 2006, dopo alcuni anni di abrogazione, sono state reintrodotte le imposte sulle successioni e sulle donazioni. I trasferimenti fino a 1 milione di euro a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sono esenti (la parte eccedente è tassata al 4%). Non sono peraltro assoggettate a imposte i trasferimenti di aziende o di quote sociali e azioni a favore dei discendenti. Aliquote dal 6% all'8% sono previste per i trasferimenti in favore di altri soggetti (diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta) senza alcuna franchigia. Nel 2010 queste imposte hanno dato un gettito di 485 milioni di euro, *Elementi di scienza delle finanze* (collana Manuali, editore Il Mulino, anno 2012), R. Artoni.

Tali potenzialità reddituali che sfuggono all'imposizione diretta potrebbero, però, essere catturate e recuperate mediante imposizione sul patrimonio nel momento del suo trasferimento (imposte d'atto, imposte sulle successioni e donazioni).

II. Il reddito entrata

Le esigenze equitative e il tentativo di contrastare lo svuotamento delle basi imponibili hanno portato, soprattutto nei paesi caratterizzati da sistemi finanziari evoluti, all'adozione di un diverso riferimento per la definizione della base imponibile dell'imposta personale: il reddito entrata.

Il concetto di **reddito entrata**, abbandonando la rigida connessione con il momento produttivo, definisce la base imponibile dell'imposta personale in termini di potenzialità o capacità di spesa del contribuente. Più precisamente, costituisce reddito fiscalmente rilevante quanto un individuo può consumare senza ridurre il valore del patrimonio iniziale [Musgrave 1959]¹⁴.

14 Facendo riferimento alle voci della tabella 2.2, sia le spese di consumo sia la variazione del patrimonio netto entrano a far parte della base imponibile. A sua volta la variazione del patrimonio netto può derivare o da risparmio corrente e da plusvalenze patrimoniali nette o, in linea di principio e sempre che non esista una forma autonoma di imposizione, da cespiti ottenuti per successione o donazione.

L'innovazione sostanziale rispetto alla nozione di reddito prodotto è costituita dall'inserimento nella base imponibile delle plusvalenze patrimoniali. L'allargamento della base imponibile rispetto al concetto di reddito prodotto se da un lato risolve i problemi cui abbiamo accennato (equità e svuotamento delle basi imponibili), dall'altro ne apre altri riconducibili alle concrete modalità di inserimento nella base imponibile dei guadagni in conto capitale. Infatti, i guadagni in conto capitale possono essere considerati in due momenti distinti: nel momento della **maturazione** oppure nel momento della **realizzazione**.

Si consideri, ad esempio, un'azione il cui valore cresca ogni anno del 10% del prezzo di acquisto. Si può affermare che ogni anno *matura* una plusvalenza patrimoniale nella misura prima indicata. Se l'azione viene venduta dopo dieci anni, al momento della vendita il titolare dell'azione *realizza* una plusvalenza del 100%.

Se si assimila il reddito entrata alle potenzialità di consumo di un individuo (in un quadro di salvaguardia del patrimonio) sembra coerente definire la base imponibile dell'imposta sul reddito in modo da comprendervi anche le plusvalenze semplicemente maturate (il 10% del valore iniziale in ogni periodo di imposta nel nostro esempio). Emergono tuttavia notevoli difficoltà pratiche: l'introduzione nella base imponibile delle plusvalenze maturate su tutte le attività patrimoniali richiede infatti un grande sforzo di accertamento (con notevoli elementi di arbitrarietà nella definizione dell'imponibile). Possono inoltre emergere problemi di liquidità nel pagamento di imposte su plusvalenze che non hanno assunto forma monetaria.

È diventato quindi giocoforza inserire nella base imponibile del reddito entrata le plusvalenze patrimoniali nel momento in cui sono realizzate, superando in questo modo le difficoltà di ordine amministrativo, ma aprendo altri problemi di non facile soluzione riguardanti:

- l'aumento dell'aliquota marginale determinato dall'incremento della base imponibile (il cosiddetto salto d'aliquota);
- il trattamento della componente nominale delle plusvalenze.

Con riferimento al primo punto, l'introduzione nella base imponibile delle plusvalenze nel momento del realizzo provoca molto spesso un rilevante incremento del reddito tassabile. Quando l'imposta personale è caratterizzata da aliquote marginali crescenti al crescere del reddito, l'aumento della base imponibile è associato all'applicazione di un'aliquota più elevata, determinando in generale un forte aumento del debito d'imposta.

Il secondo problema riguarda il fondamento equitativo della tassazione delle plusvalenze puramente nominali. È evidente che, se la cessione dei beni avviene molto tempo dopo l'acquisto, buona parte degli incrementi di valore può riflettere semplicemente il deprezzamento della moneta.

In queste circostanze le possibili vie aperte al legislatore tributario sono tre:

1. limitare la tassazione agli incrementi patrimoniali reali, escludendo dalla base imponibile la componente puramente nominale dell'aumento di valore;
2. introdurre aggiustamenti *ad hoc* nella base imponibile con lo scopo di contenere l'onere fiscale;

Nel reddito entrata, infatti, la capacità contributiva di un soggetto viene misurata dalla sua possibilità di spesa/capacità di consumo nell'anno senza però dover intaccare il suo patrimonio. Così facendo si assoggetta all'imposta personale il risparmio del soggetto, dato dalla differenza tra due patrimoni, uno iniziale ed uno finale: reddito prodotto, così come nel reddito prodotto, più il differenziale positivo del disinvestimento, più l'incremento del patrimonio da risparmio.

Il concetto di reddito entrata, tuttavia, si dice “*tassi doppiamente il risparmio*” infatti colpisce la prima volta il reddito prodotto ed una seconda volta i frutti del risparmio. Questo modello, penalizza il contribuente che risparmia a discapito di chi spende/consuma. Per tale ragione, l'evoluzione è il reddito consumo.

III. Il reddito consumo

Il concetto di **reddito consumo** fa coincidere la base imponibile dell'imposta personale con il consumo annuale del contribuente [Einaudi 1941; Kaldor 1955].

Due sono le differenze fondamentali rispetto al reddito entrata. La prima è che il risparmio non è soggetto ad imposizione diretta sul reddito. La seconda è che i guadagni in conto capitale sono infatti tassati quando diventano modalità di finanziamento delle spese di consumo. Sulla base delle notazioni precedentemente

3. diminuire le aliquote dell'imposta personale al fine di creare uniformità di trattamento fra guadagni in conto capitale e reddito corrente ad un livello di tassazione moderato.

I sistemi tributari si fondano in linea generale sul principio nominalistico: le basi imponibili sono definite in termini nominali senza che siano riconosciuti aggiustamenti destinati a compensare gli effetti dell'inflazione. Sono quindi molto rare le ipotesi di tassazione generalizzata delle plusvalenze patrimoniali definite in termini reali.

Più frequenti sono invece gli interventi che di fatto portano a ridurre il carico fiscale su una base imponibile che continua ad essere definita in termini nominali. In questo ambito l'esempio più rilevante è costituito dal sistema fiscale federale degli Stati Uniti prima della riforma Reagan. La riforma Reagan aveva invece uguagliato l'aliquota applicata ai *capital gains* all'aliquota massima dell'imposta personale. Conviene infine accennare alle relazioni intercorrenti fra imposta personale fondata sul reddito entrata e imposta sulle successioni. Su un piano sistematico sembra in questo caso ovvio (contrariamente al reddito prodotto) l'inserimento del valore delle successioni e delle donazioni nella base imponibile dell'imposta personale. È infatti incontrovertibile che successioni e donazioni aumentino le possibilità di consumo dell'individuo, pur nel rispetto del vincolo della conservazione del patrimonio iniziale.

Di fatto i sistemi tributari fondati sul reddito entrata non assoggettano a imposta personale successioni e donazioni, utilizzando invece per la loro tassazione un'imposta autonoma applicata in generale secondo modalità molto permissive (anche negli Stati Uniti il gettito di questa imposta è estremamente limitato). Si deve inoltre ricordare che non si applica l'imposta sull'incremento di valore ai beni trasferiti per successione.

Le vicende, abbastanza tortuose, cui abbiamo fatto riferimento dimostrano la difficoltà di realizzazione pratica di una base imponibile coerente con il concetto di reddito entrata. L'inserimento nella base imponibile dei guadagni in conto capitale, data l'impossibilità pratica di tassare i *capital gains* al momento della maturazione, dà infatti luogo a soluzioni necessariamente insoddisfacenti che spiegano la continua evoluzione della normativa tributaria. Queste difficoltà hanno spinto ad esplorare le implicazioni della scelta di un'altra nozione di reddito rilevante a fini fiscali: il reddito consumo, *Elementi di scienza delle finanze*” (collana Manuali, editore Il Mulino, anno 2012), R. Artoni.

introdotte, il reddito consumo è pari alla differenza fra il reddito entrata e la variazione del patrimonio intervenuta nel periodo d'imposta¹⁵.

15 Per l'applicazione concreta di un'imposta personale di tipo reddito consumo non è necessario ricostruire i singoli atti di consumo del contribuente, ma più semplicemente si devono utilizzare i cosiddetti **conti registrati**, nei quali sono riportate le variazioni delle consistenze delle tipiche forme di impiego del risparmio individuale (conti correnti, titoli, azioni e immobili). Ogni immissione in questi conti costituisce «risparmio», mentre ogni «prelievo» costituisce consumo. In altri termini la base imponibile di un'imposta sul reddito consumo è costituita dalla somma algebrica di tutte le entrate correnti (da lavoro, da capitale e da donazioni), di tutti i prelievi dai conti registrati (con segno positivo) e di tutti i depositi presso gli stessi conti (con segno negativo).

Si possono peraltro configurare due tipi di imposta sul reddito consumo, distinguibili per il trattamento delle successioni e delle donazioni.

Nella prima versione il trasferimento della ricchezza da un individuo a un altro è assimilato a un atto di consumo, in quanto diminuisce le disponibilità patrimoniali del donante (anche a seguito della morte): nella terminologia di Kay e King [1990] questa imposta è definita *lifetime expenditure tax*.

Nell'ipotesi alternativa non rientrano nella base imponibile i trasferimenti di ricchezza, che invece diventano fiscalmente rilevanti nel momento in cui finanziano attività di consumo dell'erede o del donatario. L'ipotesi della tassazione del consumo e dell'esenzione del risparmio risale molto indietro nel tempo, anche se non sono mai state realizzate applicazioni organiche e durature di questa forma di imposizione personale.

Tradizionalmente si fa risalire a Hobbes la prima compiuta affermazione della opportunità di adottare il reddito consumo e, quindi, di esentare il risparmio: «infatti che ragione c'è perché colui il quale lavora molto e, risparmiando i frutti del suo lavoro, consuma poco debba essere più gravato di colui il quale vivendo oziosamente guadagna poco e spende tutto quel che guadagna...? Quando le imposizioni sono sopra le cose che gli uomini consumano, ogni uomo paga ugualmente per quello che egli usa» [Kaldor 1955]. In altri termini, secondo Hobbes, è equo un sistema impositivo che tassi gli individui sulla base del loro prelievo dalle risorse disponibili (il consumo) piuttosto che sulla base del loro contributo alla crescita di queste risorse (il reddito o il prodotto).

Stuart Mill diede una veste tecnica alle argomentazioni di Hobbes formulando la famosa tesi della doppia tassazione del risparmio.

A meno che [...] i risparmi siano esenti dall'imposta sul reddito, i contribuenti sono tassati due volte su ciò che risparmiano e una volta sola su ciò che consumano. Il contribuente, il quale spenda tutto il suo reddito, paga il 3% d'imposta e nulla più; mentre se egli risparmia parte del suo reddito annuo e compra titoli, allora in aggiunta al 3% che egli ha pagato sul principale e che diminuisce l'interesse nella stessa ragione, egli paga il 3% annualmente sull'interesse medesimo, il che equivale ad un secondo 3% sul principale [...] La sperequazione, così creata a danno della previdenza e del risparmio, è non soltanto impolitica ma altresì ingiusta. Tassare la somma investita ed in seguito tassare altresì i frutti dell'investimento vuol dire tassare due volte la medesima quota della ricchezza del contribuente [Einaudi 1941].

Gli argomenti appena richiamati non hanno mai avuto grande impatto sulle scelte legislative di tutti i paesi

TAB. 2.3. Trattamento fiscale degli «early» e «late spenders» con un'imposta sul reddito

Individuo A	Individuo B	
	Periodo 1	Periodo 2
1. Reddito di lavoro	2.000	2.000
2. Reddito da interessi	0	0
3. Imposte (50% di 1 + 2)	1.000	1.000
4. Risparmio	0	0
5. Consumo (1 + 2 - 3 - 4)	1.000	1.000
Valore attuale dei debiti di imposta	1.952,4	2.000

Calcolato come pagamento delle imposte nel periodo 1 più il valore scontato delle imposte pagate nel periodo

2. Il tasso di interesse è il 10%, l'aliquota dell'imposta sul reddito è pari al 50%, infine il tasso di sconto è il tasso di interesse dopo le imposte pari al 5%. **Fonte:** Sørensen [1994].

In contrapposizione a Hobbes è stato osservato che non necessariamente un'imposta che colpisce il consumo effettivo è superiore dal punto di vista equitativo a un'imposta che colpisce il consumo potenziale (qual è un'imposta sul reddito). D'altro canto, l'argomento della doppia imposizione sul risparmio è stato ricondotto a un fatto puramente definitorio. Se si definisce l'uguaglianza tributaria in termini di reddito consumato, allora è giustificata l'esenzione del risparmio. Se invece il principio dell'uguale trattamento degli individui nella stessa situazione (equità orizzontale) fa riferimento al reddito prodotto o alle entrate ottenute, allora è «giusto» che sia tassato tutto il reddito, compresa la parte destinata al risparmio e quella derivante dalle decisioni di risparmio dei periodi precedenti.

L'argomentazione a favore dell'imposta di tipo consumo ha trovato sostegno in un esempio ripetutamente ripreso nella letteratura moderna (tab. 2.3).

□ **ESEMPIO 4.** Si confronti la posizione tributaria di due individui, A e B, che, pur guadagnando lo stesso reddito nei due periodi in cui vivono e svolgono attività lavorativa, distribuiscano in modo diverso i loro consumi (uguali lungo l'arco della vita ai redditi percepiti). Il primo non risparmia nulla nel primo periodo, facendo pertanto

Visto che la capacità contributiva del cittadino, nel reddito consumo, è rappresentata dal suo consumo annuale è facile constatarne l'ammontare verificando i conti registrati del contribuente e le variazioni nelle consistenze delle forme di impiego: conto corrente o conto titoli, sulla base dell'assioma versamento risparmio, prelievo consumo.

Con questo sistema, le plusvalenze vengono imposte quando realizzate e consumate ed il risparmio è escluso dalla base imponibile.

REDDITO MONETARIO

Premessa

Nel capitolo 2, paragrafo 4 de *“Elementi di scienza delle finanze” - collana Manuali, editore Il Mulino, anno 2012* - Artoni riporta le diverse nozioni di reddito in dottrina presenti e descrive le differenze tra le tre nozioni.

Sicuramente l'Artoni ha sintetizzato e meglio scritto di quanto potrei fare io, pertanto, riporto per stralcio il brano interessato:

“Le differenze essenziali fra le tre nozioni di reddito possono essere colte utilizzando una rappresentazione semplificata della posizione patrimoniale di un generico contribuente all'inizio e alla fine del periodo di imposta, com'è esposto nella tabella 2.1.

coincidere il consumo con il reddito percepito: per un reddito di 2.000 ed un'imposta proporzionale con aliquota del 50% egli pagherà 1.000 di imposta in ogni periodo, pari in valore attuale a 1.952. Il secondo individuo al contrario risparmia l'intero suo reddito nel primo periodo, ottenendo un interesse netto del 5%. Nel secondo periodo egli consuma il reddito complessivamente ottenuto nei due periodi, comprensivo degli interessi: con un'imposta sul reddito egli pagherà 1.000 di imposta nel primo periodo e 1.050 nel secondo; attualizzando le imposte pagate si ha che il carico fiscale sull'individuo risparmiatore è pari a 2.000, superiore a quello sopportato invece dall'individuo che non ha effettuato alcun risparmio. D'altro canto, l'uguaglianza tributaria può essere ottenuta esentando i redditi di capitale. La base imponibile di B nel secondo periodo si riduce infatti a 1.000, come per A. Da questo esempio nasce l'argomentazione moderna a favore di un'imposta personale sui consumi: solo un'imposta sui consumi può evitare la discriminazione a danno dei *late spenders*, ovvero di coloro che preconstituiscono i mezzi per far fronte alle esigenze dell'ultima fase della vita. Un'imposta sul reddito, come risulta dal nostro esempio, discrimina a danno dei risparmiatori per la doppia tassazione del risparmio. In altri termini, un'imposta sul reddito non è discriminante solo se esenta i frutti del risparmio.

La definizione di consumo deve essere comunque riformulata se si vuole fondare l'imposizione personale sul livello dei consumi. Molte delle spese di consumo corrispondono o a necessità ineludibili o alla formazione (istruzione) e al mantenimento (sanità) del capitale umano. È interesse della società che queste spese siano sostenute in misura adeguata: assoggettarle a imposizione, equiparandole ai consumi superflui, sembrerebbe non corrispondere a una visione appropriata del ruolo e delle funzioni di un sistema tributario. Se non si ridefinisce il concetto di consumo, sarebbero privilegiate tutte le forme di risparmio impiegate in capitali materiali o in attività finanziarie.

Un'imposta sul consumo avrebbe inoltre implicitamente un effetto redistributivo potenzialmente molto forte a favore delle classi risparmiatrici, che in genere coincidono con quelle abbienti; questo effetto sarebbe particolarmente significativo in tutti i casi in cui le trasmissioni ereditarie o le donazioni non rientrano nella base imponibile dell'imposta personale [Bradford 1995; Musgrave 1959].

TAB. 2.1. Fonti e usi del patrimonio

Fonti	Usi
1. Patrimonio di inizio periodo	6. Consumi
2. Redditi di lavoro	7. Minusvalenze patrimoniali
3. Redditi di capitale	8. Donazioni effettuate
4. Plusvalenze patrimoniali	
5. Donazioni ricevute e successioni	
9. Patrimonio di fine periodo	
$1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 - 8 = 9$	
10. Variazione del patrimonio	
$10 = 11 + 12 + 13 = 9 - 1$	
11. Risparmio corrente (2 + 3 - 6)	
12. Plusvalenze nette (4 - 7)	
13. Donazioni ricevute nette (5 - 8)	

Dal lato delle fonti, il patrimonio di inizio periodo può essere incrementato partecipando all'attività produttiva (ottenendo redditi di capitale o di lavoro), ricevendo donazioni per atto tra vivi o per via successoria o usufruendo di incrementi del valore delle attività patrimoniali detenute all'inizio del periodo. Le disponibilità complessive possono essere utilizzate per consumo o donazioni. Il valore che residua dopo aver dedotto le eventuali minusvalenze sulle attività patrimoniali possedute è il patrimonio alla fine del periodo. La variazione del patrimonio nel corso del periodo risulta pertanto dalla somma di risparmio corrente, donazioni nette ricevute e plusvalenze patrimoniali al netto delle minusvalenze.

La dinamica patrimoniale e reddituale rappresentata nella tabella può essere assoggettata a diversi regimi di imposizione, che si distinguono per la definizione della base imponibile dell'imposta sul reddito e per il ruolo eventualmente assunto dall'imposta sui trasferimenti di ricchezza per successione e donazione.

L'elaborazione teorica ha portato all'individuazione di tre nozioni di reddito potenzialmente rilevanti per l'applicazione dell'imposta personale:

- **reddito prodotto;**
- **reddito entrata;**
- **reddito consumo.**

TAB. 2.2. Imposta personale sul reddito: basi imponibili alternative

<i>Sistemi di imposizione</i>	<i>Base imponibile</i>
1. <i>REDDITO PRODOTTO</i>	$2 + 3$
+ <i>DONAZIONI oppure SUCCESSIONI</i>	$5/8$
2. <i>REDDITO ENTRATA</i>	$2 + 3 + (4 - 7)$
+ <i>DONAZIONI oppure SUCCESSIONI</i>	$5/8$
3. <i>REDDITO ENTRATA</i>	$2 + 3 + (4 - 7) + 5$
4. <i>REDDITO CONSUMO</i>	6
+ <i>DONAZIONI oppure SUCCESSIONI</i>	$5/8$
5. <i>REDDITO CONSUMO</i>	$6 + 8''$

Premessi i significati agli stessi attribuiti precedentemente, e considerando la tabella 2.2 appena esposta, preme richiamarli brevemente per capire come funzionano

- **Il reddito prodotto**

L'adozione del reddito prodotto come base imponibile, come detto, implica che siano assoggettati a tassazione i corrispettivi della partecipazione ad un'attività produttiva. Facendo riferimento alla tabella 2.2, nello schema del reddito prodotto entrano nella base imponibile dell'imposta personale solo i redditi di capitale e di lavoro, mentre sono escluse donazioni e plusvalenze patrimoniali.

L'esenzione delle plusvalenze patrimoniali, propria di questo schema, è stata da molti considerata una violazione dei principi equitativi dell'imposizione.

- **Il reddito entrata**

Il concetto di reddito entrata definisce la base imponibile dell'imposta personale in termini di potenzialità o capacità di spesa del contribuente. Più precisamente, costituisce reddito fiscalmente rilevante quanto un individuo può consumare senza ridurre il valore del patrimonio iniziale..

Facendo riferimento alle voci della tabella 2.2, sia le spese di consumo sia la variazione del patrimonio netto entrano a far parte della base imponibile. A sua volta la variazione del patrimonio netto può derivare o da risparmio corrente e da plusvalenze patrimoniali nette o, in linea di principio e sempre che non esista una forma autonoma di imposizione, da cespiti ottenuti per successione o donazione.

L'innovazione sostanziale rispetto alla nozione di reddito prodotto è costituita dall'inserimento nella base imponibile delle plusvalenze patrimoniali.

- **Il reddito consumo**

Il concetto di reddito consumo fa coincidere la base imponibile dell'imposta personale con il consumo annuale del contribuente.

Due sono le differenze fondamentali rispetto al reddito entrata. Il risparmio è esentato dall'imposta personale sul reddito. Non esiste inoltre problema di valutazione e di inserimento nella base imponibile dei guadagni in conto capitale. I guadagni in conto capitale sono infatti tassati quando diventano modalità di finanziamento delle spese di consumo.

IL REDDITO MONETARIO

Con reddito monetario intendo, tanto la variazione tra due grandezze stock di un periodo d'imposta, ricchezza monetaria finale meno ricchezza monetaria iniziale quantificabile come "*variazione del Patrimonio*" ma con accezione puramente monetaria, quanto la sommatoria del "*Risparmio corrente*" delle "*Plusvalenze nette*" e delle "*Donazioni nette*".

Utilizziamo l'esempio 4, riportato in nota 14, con le medesime problematiche esistenti che, pertanto, non vorrei venissero contestate al sottoscritto perché dallo stesso conosciute ed ivi rappresentate. L'esempio citato, e di seguito riportato e posto alla base del ragionamento, regge dal punto di vista economico un po' meno da quello finanziario. Infatti: "*Il primo non risparmia nulla nel primo periodo, facendo pertanto coincidere il consumo con il reddito percepito: per un reddito di 2.000 ed un'imposta proporzionale con aliquota del 50% egli pagherà 1.000 di imposta in ogni periodo*". Seppur chiaro l'esempio da un punto di vista economico e logico, lo stesso pare zoppicare dal punto di vista monetario: il soggetto dovrebbe pagare le imposte per le quali non ha minime disponibilità/possibilità avendo consumato le uniche guadagnate e incassate. Tuttavia, si conceda pure al sottoscritto il vizio contestato e di riportare la parte dell'esempio servente il ragionamento da rappresentare "*Si confronti la posizione tributaria di due individui, A e B, che, pur guadagnando lo stesso reddito nei due periodi in cui vivono e svolgono attività lavorativa, distribuiscono in modo diverso i loro consumi (uguali lungo l'arco della vita ai redditi percepiti). Il primo non risparmia nulla nel primo periodo, facendo pertanto coincidere il consumo con il reddito percepito [...]. Il secondo individuo al contrario risparmia l'intero suo reddito*

nel primo periodo [...]. Nel secondo periodo egli consuma il reddito complessivamente ottenuto nei due periodi”

- Posizione monetaria dei due soggetti con imposte al 50%.
- Individuo A, reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 per esercizi x e x+1, consumo 2.000 per esercizi x e x+1;
- Individuo B, reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 per esercizi x e x+1, consumo pari a 0 esercizio x e tutto il rimanente nell'esercizio x+1.
- Patrimonio inizio periodo pari a 0 per entrambi.

Patrimonio fine periodo x per individuo A pari a 0 (PNI+reddito-consumi-imposte=0+2.000-2.000-0);

Patrimonio fine periodo x per individuo B pari a 1.000 (PNI+reddito-consumi-imposte=0+2.000-0-1.000).

Le basi imponibili ovviamente sono diverse nonché i rispettivi Patrimoni di inizio periodo x+1, infatti;

- B, nel periodo x, paga imposte su 2.000 pari a 1.000. Patrimonio netto fine periodo x pari a 1.000 e, quindi, Patrimonio Netto inizio esercizio x+1 pari a 1.000
- B, nel periodo x+1, paga imposte su 2.000 pari a 1.000. Patrimonio netto inizio periodo x+1 pari a 1.000, Patrimonio netto fine periodo x+1 pari a 0, differenza -1.000, imposte pari a 0 perché spende tutto nel secondo esercizio, riporta il decremento del PMN nell'esercizio successivo.
- A non paga imposte, nel periodo x.
- A non paga imposte, nel periodo x+1.

Chi ha pagato più imposte? Chi è più ricco?

Sempre B. B ha pagato più imposte (1.000, nel primo periodo e nulla nel secondo) ed è più ricco (1.000, nel primo periodo). Ha pagato di più chi è più ricco.

Non è giusto? Non è forse sempre stato così?

Passatemi il termine ricco, volgarmente usato per meglio concretizzare il concetto.

Ai fini del redditometro, con l'evidenza delle spese certe e spese per elementi certi, all'individuo A, quello che consuma in ogni esercizio quello che guadagna, è rilevabile dallo strumento pienamente ed è determinabile in capo allo stesso un reddito di misura pari alle spese dallo stesso sostenute, duemila: intercettati spese per 2.000, imposte

potenziali per 1.000, ma nulle dopo che ha facilmente documentato e contrapposto il CUD/730 relativo al reddito di lavoro dipendente pari a 2.000. Con riferimento al secondo soggetto, B, quello che non spende nulla nel primo esercizio, viceversa tutto nel secondo, lo strumento redditometro non lo individua nel primo esercizio ma viceversa solo nel secondo e per 3.000 Euro. Infatti, nel secondo esercizio, $x+1$, il suo patrimonio netto di inizio periodo è pari a 1.000 (duemila d'incremento tra inizio periodo e fine periodo, meno mille di imposte) più il reddito di lavoro dipendente del secondo e successivo esercizio, pari a 2.000. Nel secondo esercizio il soggetto B spende tutto quello che possiede. B ben potrebbe vincere la presunzione da redditometro opponendo all'amministrazione la certificazione ovvero la dichiarazione di Euro 2.000 a titolo di reddito da lavoro dipendente e 1.000 di incremento patrimoniale/di ricchezza riportate dall'esercizio x .

Qualcuno potrebbe obiettare ma A non paga imposte?

Chi consuma non le paga e chi risparmia le paga?

Si, risponderei lui, io, come avviene nelle imprese.

Chi consuma o compra beni non paga imposte, ma non fa utile e non è ricco di denaro ma di mezzi, che è cosa ben diversa. È come essere ricco di una casa, non pago imposte dirette (a parte il reddito fondiario); ovvero come essere ricco di azioni o titoli, non pago imposte. Ma il possesso di un valore non vuol dire essere ricco. Ricco, e soggetto a tassazione, si diventa quando quel valore lo si realizza.

Quando realizzo e rendo effettivo quello che prima era solo un valore.

Lo concretizzo anche nel suo ammontare, prima solo ipotetico, adesso effettivo.

In più, il reddito speso e consumato viene monitorato efficacemente dallo strumento.

Così come potrebbe essere ben utilizzato l'accertamento bancario, anche con delle notizie parziali come la consistenza iniziale e finale del conto corrente, ovvero quella del conto titoli, senza necessità di invadere oltre modo la sfera privata del soggetto.

E più ancora, il reddito consumato e non imposto in capo ad A è andato ad altro soggetto, che arricchitosi di conseguenza ha pagato le imposte non pagate da A.

Ecco, così facendo si assoggetta ad imposizione il REDDITO MONETARIO, cioè l'effettiva ricchezza nella sua qualità massima: la liquidità.

- **Effetti benefici sul sistema economico.**

Non di meno, tale modalità di tassazione stimola i consumi, imposti dall'IVA che ne trarrebbe beneficio in termini di gettito indiretto, e lo sviluppo economico.

A differenza dell'ultima evoluzione, reddito consumo, il reddito monetario tutela i consumi meritori o di necessità e si ha un effetto redistributivo verso le classi meno abbienti - meno capaci di risparmiare - senza la necessità, magari, di dover strutturare l'imposta personale diretta a scaglioni.

Come ben conosciuto, la concorrenza del cittadino alle spese pubbliche¹⁶ è ispirata a criteri di progressività con finalità redistributive indirette.

Tuttavia, non è vero che chi guadagna di più aiuta chi guadagna di meno, ma è vero che chi guadagna di più maggiormente contribuisce alla spesa pubblica. Ben si capisce, che qualora la spesa pubblica non sia quella strettamente necessaria a *“generare un ambiente sano e creare quelle condizioni serene nel quale l'attività economica possa prosperare”* nonché a garantire i servizi essenziali, ben poche ragioni redistributive potrebbe vantare di tutelare la progressività.

Tutt'altro, chi più guadagna maggiormente contribuisce a ingrassare gli ingranaggi del carrozzone, e quindi, a sottrarre risorse ai meno abbienti.

Senza contare che il linea di principio la progressività nuoce al merito: i migliori, i più bravi vengono trattati peggio dallo Stato, con buona pace della volontà riformatrice della classe politica, che da sempre dice d'ispirarsi alla meritocrazia.

Giova ricordare che l'imposizione non è spontanea, è un prelievo coattivo di ricchezza. Imposta di nome e di fatto.

Provocatoriamente si potrebbe strutturare un sistema d'imposizione regressiva che, favorendo i redditi più alti, premierebbe il merito, concentrerebbe l'eccellenza nel paese e genererebbe un effetto compliance, tanto cercato dall'Amministrazione Finanziaria, di spontanea dichiarazione di redditi. In più sarebbe di stimolo all'aumento degli stipendi, perché il datore risparmierebbe sulle imposte da trattenere, ed allo spirito imprenditoriale con un ritorno benefico ed un effetto moltiplicativo per l'intero sistema economico.

Tornando al REDDITO MONETARIO, ancor di più, equamente, anche le persone fisiche potrebbero dedurre i costi della vita quotidiana senza necessità di doverli documentare, perché monitorati dagli strumenti redditometro e spesometro, e finirebbe

¹⁶ Costituzione, art.53.

la necessità del legislatore di dover inventarsi nuove fattispecie reddituali (reddito diverso determinato dalla differenza tra il valore normale e di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa ai soci¹⁷), per rincorrere comportamenti elusivi, nonché indeducibilità di costi in capo alle imprese e comunicazione di dati di difficile, se non impossibile, codifica.

Non ditemi, poi, che ci sarebbero soggetti che spenderebbero tutto per non pagare imposte e che quindi ci sarebbe una perdita di gettito. In primo luogo, l'IVA è un primo deterrente del comportamento appena rappresentato. In secondo luogo, non è verosimile. È un po' come se il mio associato lasciasse a me l'intero reddito di lavoro autonomo per non pagare imposte. Non credo sia verosimile.

E se la spesa è invece investimento in bene registrato (immobile, autovetture, motocicli, barche, cavalli ed altro)?

Nessun problema, l'investimento è catturato dallo strumento accertativo.

Viepiù, la spesa in investimento oggi mi riduce la base imponibile, domani, quando lo venderò, realizzerò un valore che renderò imponibile.

E come fare per determinare la base imponibile?

Con il rendiconto finanziario tributario RFT, si parte dal reddito economico e, una volta determinato il Patrimonio monetario di fine esercizio, per differenza con quello d'inizio esercizio, otterremo il Patrimonio Monetario Netto/Reddito Monetario.

Si riprenda la tabella 2.1 e si valorizzi il differenziale tra il Patrimonio di inizio e quello di fine periodo. Si tratta di stabilire le grandezze stock ogni fine periodo. Se il Patrimonio Monetario Netto (differenza tra patrimonio iniziale e patrimonio finale) è positivo, si pagano imposte. Se non v'è differenza, non si pagano. Se è negativo, verrà buono per abbassare la differenza positiva dell'esercizio successivo. Un po' come fosse una "perdita di patrimonio" da riportare.

Come per le persone fisiche, così per le imprese?

Certo.

Perché chiedere un finanziamento, anziché per dotare la propria impresa della migliore azienda possibile, per pagare le imposte?

Perché pagare imposte nell'esercizio in cui ho fatturato ma non incassato, nel quale non ho disponibilità liquide per far fronte alle pretese erariali?

¹⁷ Lettera h-ter), comma 1, art.67 TUIR.

Perché pagare imposte nell'anno in cui ho un utile tutto nel magazzino e nel quale le risorse per pagare le imposte sono là immobilizzate?

Piuttosto le pago volentieri nell'anno in cui non avrò costi monetari, ma solo contabili, perché utilizzerò il magazzino ed a fronte di zero utile avrò buone capacità finanziarie per far fronte alle imposte.

Da ciò

PATRIMONIO MONETARIO NETTO D'IMPRESA

Data un'impresa commerciale soggetta ad IRPEF, ipotizziamo un'impresa individuale per semplicità – lo stesso ragionamento è valido per una società di persone o per le società di capitali come si vedrà in seguito - s'ipotizzi la stessa in un arco temporale quadriennale, composta dall'esercizio x, x+1, x+2 e x+3. Si supponga una tassazione del 50%, come in precedenza.

In ciascun esercizio l'impresa si comporterà nel seguente modo:

- Esercizio x: acquista merci per 50 pezzi ad 1 Euro, vende merci per 25 pezzi a 2 Euro, rimanenze iniziali pari a 0 pezzi, rimanenze finali pari a 25 pezzi;
- Esercizio x+1: acquista merci per 100 pezzi ad 1 Euro, vende merci per 50 pezzi a 2 Euro, rimanenze iniziali pari a 25 pezzi, rimanenze finali pari a 75 pezzi;
- Esercizio x+2: acquista merci per 50 pezzi ad 1 Euro, vende merci per 100 pezzi a 2 Euro, rimanenze iniziali pari a 75 pezzi, rimanenze finali pari a 25 pezzi;
- Esercizio x+3: acquista merci per 0 pezzi ad 1 Euro, vende merci per 25 pezzi a 2 Euro, rimanenze iniziali pari a 25 pezzi, rimanenze finali pari a 0.

TASSAZIONE

Supposta la tassazione al 50% negli esercizi x e x+1 dovrò pagare imposte su 75, pari a 37,5, che non ho, avendo disponibilità liquide pari a zero.

Dovrei chiedere a mutuo ovvero sottrarle dagli acquisti degli esercizi successivi.

Tutto ciò genera un impulso depressivo del sistema economico e minor gettito.

Negli esercizi x+2 e x+3 pago imposte su 125 pari a 62,5, ma con disponibilità per 200; praticamente solo il 31,25% delle disponibilità liquide.

ACCERTAMENTO REDDITOMETRICO

Negli esercizi x e x+1, non avendo disponibilità non spenderò. Rischio accertamento nullo e reddito dichiarato sprecato per 75 Euro.

Negli esercizi $x+2$ e $x+3$ ho disponibilità per 200 e spendo tutto. Rischio accertamento elevato perché dichiaro solo 125.

Nel caso fossi convocato in contraddittorio potrei/dovrei rifare un'intera contabilità per cassa al fine di poter giustificare lo scostamento

Si veda, a chiarimento ed integrazione, la TABELLA A – CASSA vs COMPETENZA, in calce al presente elaborato.

Nella Tabella A – CASSA VS COMPETENZA si evidenzia come, anche a livello di reddito d'impresa, si finisca per pagare imposte a fronte di liquidità nulla e come si paghino poche imposte a fronte di buone disponibilità per il pagamento. Tale situazione è generata dall'attuale sistema che è completamente slegato dal concetto di disponibilità/liquidità, ma piuttosto asservito alle esigenze di Bilancio dello Stato.

PROBLEMA

Ma, quand'anche trattassimo in egual modo una società di persone, se il titolare o il socio preleva?

O faccio una contabilità economica per cassa, stile minimi e professionisti, quindi deduco i costi e rendo imponibili i ricavi quando pago o incasso, ovvero determino la posizione monetaria netta (PMN) di ogni soggetto.

Sia impresa che privato.

Come si fa a tassare, anche a livello della persona fisica, i prelevamenti secondo il criterio REDDITO MONETARIO mediante la determinazione del PATRIMONIO MONETARIO NETTO?

Nel seguente modo: si aggiunga all'esempio sopra riportato relativo all'impresa commerciale, nel caso specifico ditta individuale o società di persone che sia – perché strumentale al ragionamento ma successivamente riprenderò l'esempio trattando la distribuzione di utile e dividendi nelle società di capitali – il comportamento dell'imprenditore o del socio che in ciascun esercizio elencato:

- Esercizio x : preleva nulla;
- Esercizio $x+1$: preleva nulla;
- Esercizio $x+2$: preleva 100;
- Esercizio $x+3$: preleva 50.

Gli esercizi x e $x+1$ non sono significativi; lo diventano, invece, gli esercizi $x+2$ e $x+3$, nei quali l'imprenditore preleva rispettivamente 100 e 50.

- Esercizio x+2: l'imprenditore preleva, dichiara e tassa 100; se li spende tutti e 100, non ha reddito imponibile perché il PMN a fine esercizio è pari a 0. Se non ne spende neanche 1 Euro ha un reddito liquido pari a 100. Infatti, il suo reddito monetario diventa pari al risparmio;
- Esercizio x+3: l'imprenditore preleva, dichiara e tassa 50 se non spende nulla. Se, viceversa, li spende tutti non ha reddito imponibile. Nel caso, reddito monetario pari a zero.

E come li tassa l'imprenditore i prelevamenti non consumati?

Come fa oggi, con l'aliquota a scaglioni IRPEF.

E la restante parte non prelevata?

Viene tassata in capo alla società.

Come?

Come le società di capitali, scontando un'aliquota propria, "stile 27,5%".

E quando viene distribuito il dividendo netto?

Quando viene distribuito il dividendo netto, l'imprenditore o il socio lo sottopone interamente a tassazione e godrà - il socio ovviamente pro quota di partecipazione al capitale sociale - del credito d'imposta per le imposte già versate dalla società.

Si veda, a chiarimento ed integrazione, la TABELLA B – REDDITO MONETARIO e PMN, in calce al presente elaborato.

Nella Tabella B – RM e PMN si evidenzia l'aspetto monetario del reddito prodotto. Infatti, qualora prelevato dall'azienda e, pertanto sottratto dal patrimonio aziendale, è sottratto alle imposte aziendali e confluisce/contribuisce alla formazione del PMN della persona fisica che lo dichiara e lo rende imponibile personalmente e pienamente IRPEF.

La parte residua di patrimonio monetario aziendale sarà assoggettata ad IRES al 27,5% e darà diritto al socio, futuro percettore del netto post imposizione, ad un credito d'imposta pro quota. Pertanto, il soggetto che preleva il reddito d'impresa, lo sottrae ad IRES e lo assoggetta pienamente ad IRPEF; viceversa, quello che lascia in azienda il patrimonio monetario lo rende imponibile IRES ed ha diritto al credito d'imposta proporzionale alla propria quota di partecipazione all'utile d'impresa.

E se l'imprenditore, il socio o l'azienda trasferissero liquidità all'estero?

Per quanto riguarda l'imprenditore e il socio persona fisica, nulla quaestio.

Continua a comportarsi come oggi: deve dichiarare le disponibilità detenute all'estero nel quadro RW e tali disponibilità contribuiscono, pur se all'estero, alla determinazione del PMN.

Per quanto riguarda le aziende, prescindendo dalle convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti, qualora trasferisca liquidità verso un paese che non tassa secondo il Reddito Monetario, viene imposto in uscita al 27,5%. Ovviamente, darà diritto ad un credito d'imposta da scomputare quando il capitale vi farà rientro.

Non mi si opponga che questo cambiamento potrebbe creare un buco nel Bilancio dello Stato.

Il buco nel Bilancio dello Stato già c'è e nessuno fa niente. Il diritto è piegato ad esigenze di cassa e nessuno fa niente.

Forse sarebbe il caso che si facesse un bilancio tecnico di sostenibilità a 15/20 anni e che si desse a questo Bilancio valenza primaria rispetto a quello annuale. Uno stato che vive nel presente e non proietta la propria sostenibilità a medio/lungo periodo è uno stato poco avveduto e che non sa programmare.

D'altra parte lo Stato lo pretende dagli Enti Previdenziali privati, per esempio. Infatti, le Casse private di previdenza dei professionisti, in ottemperanza all'art.24, comma 24, della Legge 210/2011, devono predisporre i nuovi bilanci tecnici al fine di comprovare di avere il saldo previdenziale attivo per 50 anni.

Solo leggermente nello specifico, il bilancio tecnico di un ente di previdenza è uno dei principali indicatori della stabilità dell'ente stesso ed ha lo scopo di valutarne l'equilibrio attuariale. Il bilancio tecnico può essere rappresentato con prospetti sintetici oppure analitici ed è corredato da una relazione in cui si riportano tutte le informazioni relative alla normativa di riferimento vigente alla data di elaborazione, alla collettività oggetto delle valutazioni, al sistema tecnico-finanziario di gestione, al quadro di ipotesi demografiche, economiche e finanziarie adottate e alla metodologia utilizzata.

Magari si riesce ad alzare un po' lo sguardo e proiettare questo paese nel futuro, probabilmente è solo una tesi di un discente del Master Vanoni.

Però, ... perché non provarci!

BIBLIOGRAFIA

- ISTAT, Rapporto Annuale 2013, “*La situazione del paese*”;
- Corte dei Conti, “*Considerazioni in merito alle strategie e agli strumenti per il contrasto dell’evasione fiscale*” – Roma, Palazzo Montecitorio 19 giugno 2013;
- Cassazione, sentt. 5478 del 6 marzo 2009 e 22936 del 17 ottobre 2007;
- DM 10 settembre 1992;
- <http://rivista.ssef.it/site.php?page=20071002151012425>;
- *Gli Studi di Settore*, Lido di Osta, Settembre 2009, pag.1, **Guardia di Finanza, Scuola di Polizia Tributaria, Saverio Capolupo e Tiziana Pandolfo**;
- *Elementi di scienza delle finanze*” (collana Manuali, editore Il Mulino, anno 2012), R. Artoni;
- Costituzione;
- TUIR.